


CROSTACEI DECAPODI: TRA DIRITTO E SCIENZA

A cura di: Lorenzo Fruscella e Daria Vitale



• DALLA PARTE DEI •
CROSTACEI



• DALLA PARTE DEI •
CROSTACEI

REPORT • settembre 2023

CROSTACEI DECAPODI: TRA DIRITTO E SCIENZA

A cura di: Lorenzo Fruscella e Daria Vitale

Con il contributo di: Alessandro Corona, Laura Cuttini, Francesco
Gravina, Silvia Zanini, Vera Zigiotta

Progetto grafico a cura di: Ilaria Barcella

Pubblicato nel mese di settembre 2023

Questo report è stato realizzato grazie a una sovvenzione ricevuta da Effective Ventures nell'ambito di un progetto volto ad elevare le tutele giuridiche dei crostacei decapodi in Italia.

- **INDICE**

| capitoli | pagina |
|---|--------------------|
| QUADRO DI SINTESI | 07 |
| 1. INTRODUZIONE | 09 |
| 2. IL QUADRO NORMATIVO NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELL'UNIONE EUROPEA | 16 |
| 2.1 La disciplina sovranazionale dell'Unione Europea | 16 |
| 2.2 La tutela giuridica dei crostacei in Italia | 22 |
| 2.2.1 Panoramica | |
| 2.2.2 Ordinamenti comunali | |
| 2.2.3 Emilia-Romagna | |
| 2.2.4 La giurisprudenza | |
| 2.3 L'ordinamento giuridico in Austria: legislazione in materia di diritti animali e norme applicabili ai crostacei | 36 |
| 2.3.1 Panorama giuridico sui diritti degli animali | |
| 2.3.2 Diritti dei Crostacei | |
| 2.3.3 Considerazioni finali | |
| 3. IL QUADRO NORMATIVO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA | 40 |
| 3.1 Panoramica | 40 |
| 3.2 Svizzera | 40 |
| 3.2.1 La tutela degli animali in Svizzera | |
| 3.2.2 La Legge Federale sulla Protezione degli Animali del 2005 | |
| 3.2.3 Le norme a tutela dei crostacei dell'Ordinanza sulla Protezione Animale del 2008 | |
| 3.2.4 Schede tecniche dell'USAV sul trattamento dei crostacei decapodi | |
| 3.2.5 Considerazioni finali | |
| 3.3 Regno Unito | 51 |
| 3.3.1 Panoramica | |
| 3.3.2 Leggi sul benessere degli animali in Regno Unito | |
| 3.3.3 La tutela dei crostacei decapodi nel Regno Unito: il ruolo di Crustacean Compassion | |
| 3.3.4 Il report della LSE | |
| 3.3.5 Animal Welfare (Sentience) Act | |
| 3.3.6 Considerazioni finali | |
| 3.4 Norvegia | 61 |
| 3.4.1 L'Animal Welfare Act 2009 | |
| 3.4.2 Altri Regolamenti | |
| 3.5 Australia | 63 |
| 3.5.1 Gli Stati e Territori dell'Australia | |
| 3.5.2 Le leggi sui diritti degli animali negli Stati e Territori principali | |
| 3.5.3 Il caso giudiziario di Sydney | |
| 3.6 Nuova Zelanda | 67 |
| 3.6.1 Il New Zealand Animal Welfare Act 1999 | |
| 3.6.2 Le Animal Welfare (Care and Procedures) Regulations 2018 | |
| 3.6.3 Regole sui crostacei | |
| 4. CONCLUSIONI | 71 |
| RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI | 74 |



• DALLA PARTE DEI •
CROSTACEI

• Quadro di sintesi

L'uso globale dei crostacei decapodi (crostacei appartenenti all'ordine Decapoda, aventi dieci zampe) per il consumo umano è in continua crescita e la pesca di questi animali a livello globale sta crescendo più velocemente di quella di qualsiasi altro gruppo di animali. Tuttavia, ad eccezione di alcuni paesi, a livello globale i crostacei decapodi rimangono totalmente negletti dal punto di vista di tutela nei vari processi che portano alla loro produzione, nonostante la scienza abbia ad oggi dimostrato la loro senzienza, capacità cioè di provare sensazioni tra cui dolore e sofferenza.

I paesi in cui si è intervenuti introducendo specifiche tutele a favore dei crostacei decapodi impiegati nell'industria alimentare sono: Italia, Svizzera, Regno Unito, Norvegia, Australia e Nuova Zelanda. Queste tutele sono a loro volta state implementate a fronte delle numerose pratiche alle quali i crostacei decapodi sono soggetti a livello globale, le quali caratterizzano tutte le fasi di produzione, quali cattura o allevamento, detenzione, trasporto e uccisione. In Unione europea, nonostante la stessa Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) abbia riconosciuto i crostacei decapodi come esseri dal comportamento complesso, aventi notevoli capacità di apprendimento, dotati di un certo livello di consapevolezza, capaci di sentire dolore e dunque meritevoli di protezione, ad oggi la Direttiva 98/58/CE (protezione degli animali in allevamento) e i Regolamenti 1/2005/CE (protezione degli animali durante il trasporto e operazioni le correlate) e 1099/2009 (protezione degli animali durante l'abbattimento) non includono i crostacei decapodi nel proprio campo di applicazione, lasciandoli difatti privi di alcuna tutela. Svizzera e Nuova Zelanda si configurano come i paesi con le norme più stringenti a tutela dei crostacei decapodi; questi due paesi contengono norme precise per minimizzare la sofferenza di questi animali nelle differenti fasi di produzione. Per quanto riguarda l'Austria e la Norvegia, nonostante vi siano diversi regolamenti che menzionano i crostacei decapodi, questi si limitano a elencare regole per minimizzare la morte o il ferimento degli animali, nella maggior parte dei casi senza specifiche previsioni pratiche e precise per la loro tutela.

Nonostante il Regno Unito abbia effettivamente ed esplicitamente dichiarato la senienza dei crostacei decapodi, gli stessi non godono di alcuna tutela a livello pratico nelle diverse fasi di produzione. In Italia la situazione a livello normativo risulta frammentaria e confusionaria. Si delinea, infatti, un impianto regolamentare totalmente inadeguato a garantire un uniforme grado di tutela per i crostacei decapodi e manca una disciplina normativa unitaria a tutela di questi animali. L'analisi di norme riguardanti la tutela dei crostacei decapodi in diversi paesi ha permesso di evidenziare come, specialmente nel caso di Svizzera e Nuova Zelanda, norme che si applichino alla riduzione della sofferenza di questi animali nelle varie fasi di produzione siano formulabili e di possibile applicazione.

Considerati tuttavia i recenti studi che dimostrano la senienza e la capacità di sentire dolore di questi animali, è urgente e imprescindibile che la legge stabilisca linee guida vincolanti, basate su parametri scientifici aggiornati, introducendo norme minime a tutela di questi animali nelle diverse fasi di cattura, produzione e commercializzazione.

• 1. Introduzione

Il tema della protezione del benessere animale ha faticato a radicarsi nell'ordinamento dell'Unione europea. La questione, del tutto assente alle origini dell'integrazione comunitaria, è riuscita a imporsi nel sentire collettivo e nel diritto dell'Unione, soprattutto grazie all'operato della giurisprudenza e alla consolidazione di un vasto impianto normativo volto alla tutela degli animali impiegati nell'industria alimentare. Contestualmente all'accresciuta attenzione istituzionale verso il rispetto del benessere animale, si è registrato un sensibile aumento di interesse dei consumatori europei verso la salute e il benessere psico-fisico degli animali, ma anche, più in generale, verso la sostenibilità delle produzioni agroalimentari. L'accresciuta consapevolezza circa la correlazione tra impatto ambientale e modelli di allevamento intensivi ha condotto a riflessioni che, a livello sovranazionale, si sono tradotte nell'elaborazione di una strategia volta a riplasmare i sistemi alimentari secondo gli obiettivi posti dallo European Green Deal, approvato nel 2020. Così, come parte dello European Green Deal e all'in-

terno della Farm to Fork strategy, ha assunto centralità una migliore tutela degli animali utilizzati nell'industria alimentare, conducendo all'impegno delle istituzioni europee a una revisione complessiva dell'impianto normativo a tutela degli animali. Si attende dunque entro la fine del 2023 una proposta di revisione ad opera della Commissione europea, chiamata a valutare l'adeguatezza della normativa vigente e ad avanzare una sua proposta di riforma. A fronte di un impianto normativo vasto e complesso, caratterizzato da un elevato grado di specificità con riferimento alle previsioni disposte a tutela di singole specie animali, si registrano tuttavia diverse criticità:

- una marcata difficoltà di attuazione delle discipline sovranazionali;
- l'utilizzo di termini vaghi e generici che rendono l'implementazione difficile, disomogenea e inefficace a livello dei singoli Stati membri;

– la totale assenza di previsioni normative specifiche a tutela di specie animali riconducibili alla definizione di ‘esseri senzienti’, sulla quale l’articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (in seguito: TFUE) basa la ratio per la considerazione da parte dell’Unione e degli Stati membri delle esigenze in materia di benessere degli animali: «nella formulazione e attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio».

Rientrano tra le specie totalmente neglette dalla normativa comunitaria i crostacei decapodi, rispetto ai quali la scienza ha ad oggi dimostrato la sussistenza delle caratteristiche fisiologiche necessarie per riconoscere questi animali come esseri senzienti.

L'uso globale dei crostacei decapodi per il consumo umano è in crescita e attualmente, in tutto il mondo, miliardi di questi animali vengono catturati o allevati ogni anno: la dimensione globale del mercato dei crostacei è stata valutata a 16,4 miliardi di dollari (USD) nel 2021 e si prevede che raggiungerà i 25,3 miliardi di dollari (USD) entro il 2031, crescendo con un tasso annuo di crescita composto del 4,5% dal 2022 al 2031¹. Inoltre, sempre a livello globale, la pesca di crostacei decapodi sta crescendo più velocemente di quella di qualsiasi altro gruppo di animali pescati².

Storicamente, la preoccupazione riservata al benessere di questi animali è stata limitata, poiché si credeva che non avessero la capacità di provare dolore e che dipendessero solo dai riflessi nocicettivi (reazioni a breve termine ad uno stimolo non causate da altri requisiti motivazionali e che non includono cambiamenti comportamentali a seguito dello stesso, come apprendimento per evitamento o premura per l’area colpita) per sfuggire a stimoli nocivi. Tuttavia, studi recenti hanno dimostrato che alcune delle loro risposte

¹ JAYA B., ROSHAN D., *Crustacean market*. Allied market research, 2022 (accessibile al link <https://www.alliedmarketresearch.com/crustaceans-market-A11170>, ultimo accesso effettuato un data 8 maggio 2023).

² BOENISH R., KRITZER J.P., KLEISNER K., STENECK R.S., WERNER K.M., ZHU W., SCHRAM F., RADER D., CHEUNG W., INGLES J., TIAN Y., MIMIKAKIS J., *The global rise of crustacean fisheries*, in *Frontiers in Ecology and the Environment*, 2022, 20, 2 (accessibile al link <https://doi.org/10.1002/fee.2431>).

non possono essere spiegate come semplici riflessi. In osservanza alle più recenti linee guida scientifiche, sono diversi i gruppi di animali che a livello globale ricevono protezione dalla legge in ottemperanza al principio di precauzione, tra questi tuttavia non si annoverano i crostacei. Infatti, nella maggior parte dei paesi del mondo, l'impiego dei crostacei all'interno dell'industria alimentare avviene in assenza di standard volti alla tutela del benessere animale. Considerati tuttavia i recenti studi che dimostrano la senienza e la capacità di sentire dolore di questi animali, è urgente e imprescindibile che la legge stabilisca linee guida vincolanti, basate su parametri scientifici aggiornati, introducendo norme minime a tutela di questi animali nelle diverse fasi di cattura, produzione e commercializzazione.

La senienza, e più specificatamente la capacità di sentire dolore di questi animali, è stata esaminata nei recenti rapporti di Eurogroup for Animals³, Crustacean Compassion⁴⁻⁵ e in un'ampia letteratura scientifica⁶. Queste ricerche evidenziano come, nel complesso, i crostacei decapodi posseggano le cellule sensoriali per consentire la percezione di stimoli nocivi e mostrare risposte comportamentali a tali stimoli. Infatti, come riportato in un articolo di review di Conte et al. (2021)⁷, sono numerose le ricerche che hanno mostrato come diverse specie di crostacei decapodi adottino risposte comportamentali a seguito di stimoli nocivi che presupporrebbero una percezione seniente a tali stimoli. Ad esempio, i paguri mostrano un compromesso tra evitare lo shock e altri requisiti motivazionali, indicando come la ra-

³ EUROGROUP FOR ANIMALS, *Decapod Crustaceans and Cephalopod Molluscs in EU Animal Welfare Legislation*, 2021 (accessibile al link https://www.eurogroupforanimals.org/files/eurogroupforanimals/2021-12/2021_12_03_efa_pp_Decapod%20crustaceans%20and%20cephalopod%20molluscs_0.pdf, ultimo accesso effettuato in data 28 aprile 2023).

⁴ CRUSTACEAN COMPASSION, *Do Decapod Crustaceans Feel Pain?* (accessibile al link <https://www.crustaceancompassion.org/do-crustaceans-feel-pain>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

⁵ CRUSTACEAN COMPASSION, *The case for the legal protection of decapod crustaceans*, 2021 (accessibile al link <https://www.crustaceancompassion.org/report-the-case-for-legal-protection>, ultimo accesso effettuato in data 8 maggio 2023).

⁶ Articoli scientifici che esplorano la questione del dolore nei crostacei decapodi:

- CONTE F., VOŠLAROVA E., VECEREK V., ELWOOD R.W., COLUCCIO P., PUGLIESE M., PASSANTINO A., *Humane Slaughter of Edible Decapod Crustaceans*, in *Animals*, 2021, 11, 1089 (accessibile al link <https://doi.org/10.3390/ani11041089>).

- ELWOOD R.W., *Evidence for Pain in Decapod Crustaceans*, in *Animal Welfare*, 2012, 21, S2 (accessibile al link <https://doi.org/10.7120/096272812X13353700593365>).

- ROWE A., *Should Scientific Research Involving Decapod Crustaceans Require Ethical Review?*, in *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, 2018, 31 (accessibile al link <https://doi.org/10.1007/s10806-018-9750-7>).

- CRUMP A., BROWNING H., SCHNELL A., BURN C., BIRCH J., *Sentience in decapod crustaceans: A general framework and review of the evidence*, in *Animal Sentience*, 2022, 32, 1 (accessibile al link <https://doi.org/10.51291/2377-7478.1691>).

- LIU R., DIAO Q., CUI K., *Effect of Dietary Methionine Deficiency Followed by a Re-Feeding Phase on the Hepatic Antioxidant Activities of Lambs*, in *Animals*, 2021, 11,7 (accessibile al link <https://doi.org/10.3390/ani11010007>).

⁷ CONTE F. ET AL., op. cit.

può essere una rapida evacuazione del guscio sia il risultato di una decisione che richiede un'elaborazione centrale piuttosto che un riflesso. I paguri mostrano anche cambiamenti comportamentali a lungo termine in seguito alla sperimentazione di uno shock all'interno del loro guscio e diventano meno motivati a conservare quel guscio, un cambiamento che dura almeno un giorno. Alcuni granchi imparano rapidamente a evitare di entrare in un rifugio buio associato a scosse elettriche e altri tengono premuto solo un occhio all'interno dell'orbita protettiva se quell'occhio è stato spazzolato con acido, apparentemente cercando di proteggere l'occhio colpito da ulteriori danni potenziali.

Alcuni gamberi si sfregano e puliscono prolungatamente l'antenna a cui era stata applicata una sostanza chimica nociva, ma questo comportamento è notevolmente ridotto se la stessa viene trattata con un anestetico locale in precedenza. Altri gamberi sottoposti a ripetute scosse elettriche mostrano successivamente segni di ansia ed evitano le zone molto illuminate; tuttavia, l'evitamento è ridotto se viene somministrato loro un farmaco progettato per ridurre l'ansia negli esseri umani. Questi studi e altri non riportati mo-

strano che sia ragionevole concludere che i crostacei decapodi abbiano una percezione di stimoli nocivi e che mostrino risposte comportamentali a tali stimoli.

Secondo un report redatto dalla London School of Economics and Political Science (LSE)⁸, pubblicato nel novembre 2021 su commissione della Defra (Dipartimento del governo britannico responsabile dell'Ambiente, dell'Alimentazione e degli Affari Rurali) del Regno Unito, volto ad analizzare più di 300 studi in materia, i crostacei decapodi (insieme ai molluschi cefalopodi) sono esseri senzienti. Il rapporto definisce la senzienza come «la capacità di provare sentimenti, come sentimenti di dolore, piacere, fame, sete, calore, gioia, conforto ed eccitazione». A questo proposito è degno di nota il recente posizionamento della British Veterinary Association, la quale, riconosciuta la senzienza nei crostacei decapodi, ha richiesto che per questi animali vengano usati solo metodi di macellazione umani⁹. In ragione delle evidenze scientifiche così raccolte, i crostacei decapodi sono stati inclusi nel Regno Unito tra le specie animali cui l'*Animal Welfare (Sentience) Act* del 2022¹⁰ riconosce la qualità di esseri

⁸ BIRCH J., BURN C., SCHNELL A., BROWNING H., CRUMP A., *Review of the evidence of sentience in cephalopod molluscs and decapod crustaceans*, The London School of Economics and Political Science, 2021 (accessibile al link <https://www.lse.ac.uk/news/news-assets/pdfs/2021/sentience-in-cephalopod-molluscs-and-decapod-crustaceans-final-report-november-2021.pdf> ultimo accesso effettuato in data 4 maggio 2023).


⁹ BRITISH VETERINARY ASSOCIATION, *Grasping the moment: recognising decapod crustacean sentience in 2021*, 2021 (accessibile al link <https://www.bva.co.uk/news-and-blog/blog-article/grasping-the-moment-recognising-decapod-crustacean-sentience-in-2021/>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

¹⁰ Animal Welfare Sentience Act, 2022 (accessibile al link <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2022/22/enacted>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

senzienti. L'intervento operato da ultimo nel Regno Unito non resta isolato. Sono diversi gli Stati al mondo nei quali si sia intervenuti introducendo specifiche tutele a favore dei crostacei decapodi impiegati nell'industria alimentare (Figura 1).

Queste tutele sono state implementate a fronte delle numerose pratiche alle quali i crostacei decapodi sono soggetti a livello globale. Esse caratterizzano tutte le fasi di produzione, quali cattura o allevamento, detenzione, trasporto e uccisione (Tabella 1).

Figura 1. La tutela offerta ai crostacei decapodi all'interno degli ordinamenti analizzati in Europa e Oceania.





A fronte di tali problematiche, paesi quali Austria, Norvegia, Svizzera, Australia e Nuova Zelanda hanno introdotto specifiche discipline a tutela dei crostacei decapodi. In Italia il panorama di regolamentazione e tutela si presenta frammentato. Nonostante vi sia una storica sentenza della Corte di Cassazione che ha riconosciuto la configurabilità del reato di cui all'articolo 727 comma II del Codice penale in caso di detenzione su ghiaccio di esemplari di crostacei decapodi, manca una disciplina normativa unitaria a tutela di questi animali. Nondimeno, sono diversi e difforni nel loro contenuto i regolamenti che a livello locale (provincia o comune) disciplinano la gestione e la tutela dei crostacei decapodi impiegati per finalità alimentari.

Il presente documento si pone l'obiettivo di offrire una panoramica sul quadro normativo europeo, italiano e internazionale con riferimento alla tutela offerta ai crostacei decapodi, al fine di mettere in luce esempi positivi da prendere a riferimento e lacune normative che si renda urgente colmare, in ragione della riconosciuta capacità di questi animali di percepire dolore e sofferenza. L'analisi prenderà avvio dal quadro europeo e italiano per passare alle discipline organiche introdotte in diversi ordinamenti nazionali, concludendo con un quadro di sintesi e raccomandazioni da adottarsi con riferimento all'ordinamento italiano e dell'Unione europea.

Tabella 1. Lista delle pratiche comunemente usate nell'industria per la cattura o allevamento, detenzione, trasporto e uccisione dei crostacei decapodi, con relativa descrizione dell'impatto di tali pratiche sul benessere degli animali.

| FASE | PRATICA | CRITICITÀ |
|----------------------|--|---|
| Cattura | Pesca a strascico | Questo metodo ha un alto tasso di mortalità e ferite. |
| | Pesca con nasse | Gli arti dei crostacei decapodi catturati in questo modo possono rimanere impigliati e staccarsi dal corpo dell'animale. |
| | Maneggiamento degli animali | Il maneggiamento improprio dei crostacei decapodi da parte di personale inesperto o non addestrato può provocare danni sostanziali ai corpi dei decapodi, nonché la morte nei casi peggiori. |
| | 'Declawing' | Questo procedimento comporta la rimozione di una o entrambe le chele prima di riportare in acqua l'animale. |
| Allevamento | Ablazione dei peduncoli oculari | Pratica diffusissima e praticata nella quasi totalità degli allevamenti di gamberi del mondo, consiste nel taglio o distruzione di uno o entrambi gli occhi nelle femmine di gambero, atto favorirne la riproduzione. |
| Detenzione/Trasporto | Stoccaggio in contenitori non adatti, con metodologie inadeguate | I contenitori generalmente utilizzati per il trasporto o lo stoccaggio dei decapodi possono non essere resistenti a urti e pressione e gli animali vengono spesso posizionati uno sopra l'altro a densità elevate. |
| | Detenzione su ghiaccio | Gli animali vengono spesso conservati vivi a diretto contatto con il ghiaccio. |
| | Detenzione in acquari senza riparo | Nel loro ambiente naturale, astici, aragoste e alcune specie di granchi trascorrono la maggior parte del tempo al buio, generalmente sotto rocce e al riparo dalla luce. Le vasche utilizzate per la detenzione di questi animali in negozi e ristoranti sono tuttavia generalmente spoglie e prive di ripari per gli animali, i quali sono a loro volta esposti anche a una forte illuminazione. |
| | Alta densità per m ³ | Molte specie di decapodi importanti dal punto di vista commerciale come aragoste, astici e granciporri sono animali solitari altamente territoriali, ma vengono spesso collocati con altri individui a densità elevate. |
| | 'Nicking' | Questa pratica comporta il taglio dei tendini delle chele al fine di impedirne il movimento ed è diffusa nella pesca del granciporro atlantico (<i>Cancer pagurus</i>), la cui morfologia delle chele non permette di immobilizzarle con elastici. |
| | Spedizioni online a casa del consumatore | La consegna di decapodi vivi nelle abitazioni private è una pratica che non garantisce un'efficace tutela del benessere degli animali nelle fasi di maneggiamento, detenzione e uccisione. |
| | Temperature dell'acqua non adeguate | Temperature dell'acqua al di fuori dell'intervallo tollerato da questi animali sono spesso usate. |
| Uccisione | Metodi di uccisione non adeguati | Sono diverse le pratiche di uccisione inappropriate usate comunemente su questi animali, come dismembramento, immersione in acqua bollente e congelamento da vivi. |

• 2. Il quadro normativo nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea

2.1 LA DISCIPLINA SOVRANAZIONALE DELL'UNIONE EUROPEA

L'ordinamento giuridico dell'Unione europea si pone, a livello internazionale, come una delle realtà all'interno delle quali si concretizza la più elevata considerazione normativa della tutela del benessere animale. Il legislatore europeo, così come gli ordinamenti nazionali, è tenuto in forza dell'articolo 13 TFUE alla piena considerazione delle esigenze in materia di benessere degli animali, riconosciuti dal diritto primario quali esseri senzienti. A ciò è obbligato in relazione alla formulazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio. Sono molteplici e indirizzate a una tutela specie specifica le discipline che a livello sovranazionale e di singoli Stati membri si pongono nell'ottica di definire i limiti minimi di tutela da garantire agli animali in considerazione della loro

natura di esseri senzienti. In maniera simile, diverse Carte costituzionali di Stati membri dell'Unione inseriscono una qualche forma di riferimento, ora alla peculiare natura degli animali non umani, ora alla necessità di provvedere a una loro compiuta tutela¹¹. Ciò nondimeno, la disciplina europea si caratterizza per una serie di rilevanti criticità che allontanano il raggiungimento degli obiettivi ideali perseguiti dalla statuizione di valori fondamentali, quali la necessità di riconoscere la peculiare natura degli animali non umani, per offrire loro una vita dignitosa e un adeguato livello di tutela del proprio benessere, a fronte delle attività antropiche che lo minacciano ogni giorno. Come evidenziato anche dalle attività di revisione della normativa vigente condotte recentemente in seno alle istituzioni europee¹², l'utilizzo di termini eccessivamente vaghi, l'assenza di misure di valutazione del benes-

¹¹ Per un primo approfondimento si vedano:

- BENDOR A.L. E DANGING-ROSENBERG H., *Animals rights in the shadow of the constitution*, in *Animal Law*, 2018, vol. 24;
- EISEN J., *Animals in the constitutional state*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2017, vol. 15, 4 (accessibile al link <https://doi.org/10.1093/icon/mox088>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023);
- VERNIERS E., *Animal constitutionalism: paving the way for animal inclusion in the Belgian Constitution*, in *Global Journal of Animal Law*, 2022, vol. 10, 1.

¹² COMMISSIONE EUROPEA, *Commission staff working document, Fitness check of the EU Animal Welfare Legislation*, SWD 2022, 329 final (accessibile al link <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12400-Animal-welfare-evaluation-of-EU-rules-fitness-check-en>, ultimo accesso effettuato il data 17 maggio 2023).

sere *animal-based*, il mancato adeguamento alle più recenti evidenze scientifiche, così come una disomogenea attuazione e implementazione della normativa a livello di singoli Stati membri rendono il quadro normativo europeo complessivamente inadeguato a offrire una concreta tutela degli animali impiegati nell'industria alimentare. Per giunta, alcune specie animali, tra cui nello specifico i crostacei decapodi, soffrono di una totale esclusione dal campo di applicazione della disciplina comunitaria restando, di fatto, privi di tutele, pur a fronte della totale assenza di una *ratio* scientifica valida a supporto di tale esclusione.

La totale assenza di normativa a tutela di queste specie animali costituisce non solo un danno per gli esseri viventi impiegati nel settore produttivo di riferimento, ma comporta la mancata considerazione del maggior rilievo ad oggi attribuito dalla società alla protezione riservata agli animali da cui derivino i prodotti alimentari nel momento in cui ci si appresta ad acquistarli. Come riconosciuto an-

che dal Regolamento 1169/2011¹³, le scelte alimentari dei consumatori «possono essere influenzate, tra l'altro, da considerazioni di natura sanitaria, economica, ambientale, sociale ed etica». La posizione dei consumatori europei circa la tutela del benessere degli animali impiegati nell'industria alimentare è da tempo molto chiara. Un'ampia maggioranza dei cittadini europei è infatti favorevole al rafforzamento della protezione degli animali da allevamento, al rispetto di standard che garantiscano un elevato livello di benessere per gli animali importati e i prodotti da essi derivati, e l'adozione di una normativa europea in materia di benessere. Lo dimostrano i sondaggi di opinione promossi dalla Commissione europea che, a partire dal 2005, hanno indagato la correlazione tra atteggiamenti al consumo e sensibilità verso la tutela del benessere animale. Così, da una prima indagine condotta nel 2005¹⁴, è risultata evidente la necessità percepita di implementare le tutele riservate agli animali impiegati nell'industria alimentare, accompagnata da una propensione positiva

¹³ Regolamento (UE) 1169/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (accessibile al link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20180101>, ultimo accesso effettuato in data 30 aprile 2023).

¹⁴ COMMISSIONE EUROPEA, DIREZIONE GENERALE SALUTE E TUTELA DEL CONSUMATORE, *Special Eurobarometer 229: Attitudes of consumer towards the welfare of farmed animals*, 2005 (accessibile al link https://data.europa.eu/data/datasets/s450_63_2_ebs229?locale=en, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

al pagamento di sovrapprezzi correlati alle migliori tutele loro offerte. Tale tendenza veniva confermata nel 2007 da un diverso sondaggio¹⁵, secondo i cui risultati l'80% degli intervistati confermava la necessità di progredire nel miglioramento della tutela normativa degli animali non umani. Tali propensioni venivano confermate da una indagine svolta nel 2016¹⁶, all'esito della quale il 94% dei cittadini intervistati dichiarava di considerare importante la protezione degli animali. Inoltre, secondo le indagini svolte, 9 cittadini su 10 sottolineavano la necessità che anche i prodotti importati rispettassero gli standard di tutela del benessere animale, confermando la tendenza positiva di crescita circa la disponibilità a tollerare aumenti di prezzo con riferimento a prodotti alimentari che offrano migliori garanzie a tutela del benessere animale.

Si denota in maniera ancora più grave la presenza di una lacuna normativa che, a fronte della dimostrazione scientifi-

ca della natura di esseri senzienti dei crostacei decapodi, li priva di una adeguata tutela, mancando di adeguarsi alle esigenze determinatesi anche in ragione della mutata consapevolezza e sensibilità sociale; ciò a maggior ragione considerato che l'Unione si caratterizza quale ordinamento che pone alla base della propria legislazione le più accreditate evidenze tecnico-scientifiche.

Alla luce della crescente sensibilità dei cittadini europei verso il benessere degli animali, si è consolidato un interesse generale della cittadinanza a che questo sia adeguatamente tutelato, interesse che dovrebbe far ingresso tra i principi fondamentali che guidano una società democratica. Sempre più spesso, a livello di singoli Stati membri, si adottano normative che tengono conto in varia misura del benessere degli animali da allevamento e, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, ogni Stato

¹⁵ COMMISSIONE EUROPEA, DIREZIONE GENERALE SALUTE E TUTELA DEL CONSUMATORE, *Special Eurobarometer 270, Attitudes of EU citizens towards Animal Welfare*, marzo 2007 (accessibile al link http://www.vuzv.sk/DB-Welfare/vseob/sp_barometer_aw_en.pdf, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

¹⁶ COMMISSIONE EUROPEA, DIREZIONE GENERALE SALUTE E TUTELA DEL CONSUMATORE, *Special Eurobarometer 442, Attitudes of Europeans towards Animal Welfare*, novembre-dicembre 2015 (accessibile al link <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en> ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

adeguata le proprie norme alla luce della crescente sensibilità collettiva dei cittadini. La richiesta di tutela si fa ancora più urgente per quanto riguarda i crostacei decapodi, considerati dalla normativa europea solo in relazione alla loro qualità di “prodotti” e non quali animali ed esseri senzienti, in totale contrasto con le più recenti evidenze scientifiche e quindi con gli stessi principi che guidano l’elaborazione delle politiche europee a tutela degli animali impiegati nell’industria agroalimentare. Recenti ricerche scientifiche hanno dimostrato che i crostacei decapodi hanno la capacità di soffrire e sono dotati di una capacità cognitiva relativamente complessa; storicamente invece vi è stata poca attenzione

verso il benessere di questi animali, che venivano considerati incapaci di provare alcun tipo di dolore. Attualmente solo alcuni Stati membri dell’Unione pongono attenzione al tema, da ultimi Austria e Italia, dove nel 2017 la Corte di Cassazione ha stabilito che mantenere astici vivi sul ghiaccio può configurarsi come comportamento perseguibile penalmente.

Nessuno dei regolamenti e delle direttive europee che a livello sovranazionale si applicano alla tutela degli animali impiegati nell’industria alimentare trova applicazione con riferimento ai crostacei decapodi, né nella fase di allevamento, né in quella di trasporto, né nella fase di abbattimento.

L'ESCLUSIONE DEI CROSTACEI DECAPODI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA

Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali in allevamento¹⁷

La Direttiva 98/58/CE all’art.1(1) individua il suo scopo nel «definire norme minime riguardo alla protezione degli animali negli allevamenti». Sebbene l’art.2 n.1 riconduca alla definizione di ‘animale’ «qualsiasi animale (inclusi i

¹⁷ Direttiva (CE) 98/58, del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali in allevamento (accessibile al link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01998L0058-20191214&qid=1694691126260>, ultimo accesso effettuato in data 30 aprile 2023).

pesci, i rettili e gli anfibi) allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli, pellicce o per altri scopi agricoli», l'art.1(2)(d) individua tra le categorie cui il regolamento non si applica gli «animali invertebrati», escludendo così dal campo di applicazione della direttiva i crostacei. Non si rendono dunque applicabili a questi animali i principi stabiliti dalla disciplina comunitaria, secondo i quali, ad esempio, si dispongono: la necessità di garantire agli animali cure adeguate e una gestione formata da parte del personale; l'assenza obbligatoria di pregiudizi inutili che causino dolore, sofferenza o lesioni; ispezioni quotidiane con soccorso immediato in caso di malattie; la somministrazione di un'alimentazione sana e adeguata alla specie di appartenenza; libertà di movimento; locali di stabulazione adeguati.

Regolamento 1/2005/CE del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate¹⁸

Il Regolamento (CE) n.1/2005 dispone la disciplina applicabile al trasporto di animali vivi, tuttavia, secondo la definizione offerta all'art. 2 lettera a) devono intendersi come 'animali' i soli vertebrati, escludendo così dal campo di applicazione del regolamento i crostacei. Si rendono dunque inapplicabili le tutele previste dal regolamento secondo cui, ad esempio: il trasporto e il maneggiamento degli animali devono essere effettuati esclusivamente da personale formato in grado di adempiere alle disposizioni del regolamento; devono essere adottate tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio e per assicurare i bisogni degli animali durante lo stesso; è necessario che i mezzi di trasporto siano progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali, ma anche che agli animali sia garantito uno spazio sufficiente e che acqua, alimenti e riposo siano offerti a opportuni intervalli e in misura appropriata.

¹⁸ Regolamento (CE) 1/2005, del Consiglio, del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate (accessibile al link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R0001-20191214>, ultimo accesso effettuato in data 30 aprile 2023).

Regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento

Il regolamento CE n. 1099/2009 dispone la disciplina europea relativa alla tutela degli animali durante le operazioni di abbattimento, stabilendo l'applicazione di principi quali lo stordimento preventivo obbligatorio, la formazione del personale, la minimizzazione della sofferenza animale, l'utilizzo di dispositivi e tecniche idonei a tutelare gli animali nelle diverse fasi che conducono alla loro macellazione e procedure di controllo e di emergenza. Con riferimento agli animali acquatici si rileva la totale assenza dei crostacei dal campo di applicazione del regolamento. Sebbene sia stabilito che ai pesci, durante l'abbattimento e le operazioni correlate siano risparmiati dolori, ansia e sofferenze evitabili (unico principio applicabile a questi animali a fronte di un regolamento dettagliato e puntuale), la definizione di 'animale' ricomprende esclusivamente i vertebrati (ad esclusione di rettili e anfibi), tralasciando del tutto la considerazione di animali acquatici diversi dai pesci, per i quali la tutela offerta resta in ogni caso inadeguata e insufficiente.

A dispetto di queste evidenze, la stessa Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (in sigla EFSA, acronimo dall'inglese *European Food Safety Authority*) ha riconosciuto i crostacei decapodi come esseri dal comportamento complesso, aventi notevoli capacità di apprendimento,

dotati di un certo livello di consapevolezza, capaci di sentire dolore e dunque meritevoli di protezione¹⁹.

¹⁹ EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY, *Opinion of the Scientific Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) on a request from the Commission related to the aspects of the biology and welfare of animals used for experimental and other scientific purposes*, in *The EFSA Journal*, 2005, 242 (accessibile al link <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2005.292>, ultimo accesso effettuato in data 30 aprile 2023).

2.2 LA TUTELA GIURIDICA DEI CROSTACEI IN ITALIA

2.2.1 PANORAMICA

L'ordinamento italiano non dispone, ad oggi, di una normativa nazionale *ad hoc* indirizzata a una compiuta tutela dei crostacei. A fronte di questo vuoto normativo tuttavia, a livello locale, sono stati operati diversi interventi volti alla regolamentazione della tutela dei crostacei impiegati nell'industria alimentare; contestualmente, la giurisprudenza ha confermato la punibilità di condotte produttive di sofferenze per questi animali, perché incompatibili con la loro natura.

Un'analisi completa di tutte le norme che a livello territoriale regolano la detenzione e la commercializzazione dei crostacei con riferimento alla loro tutela sarebbe al di là degli scopi del presente documento; tuttavia appare opportuno fornire esempio della varietà e diversificazione delle discipline vigenti, a discapito di un'applicazione uniforme del diritto con riferimento alla tutela dei crostacei decapodi sul territorio nazionale.

In un articolo di *review*, Liuzzo et al. (2017)²⁰ hanno analizzato i regolamenti comunali per il benessere degli animali di 110 capoluoghi di Provincia italiani, al fine di valutare quali e quanti prevedessero una specifica disciplina a tutela dei crostacei. Qui di seguito si riportano i risultati di questa analisi ritenuti dagli autori come i più importanti. Dei 62 regolamenti sul benessere degli animali rilevati ed esaminati, 46 contenevano norme applicabili agli animali acquatici e ai crostacei. Le norme al riguardo risultano essere varie e cambiano sostanzialmente a seconda del comune di appartenenza (Tabella 2).

La prossima sezione si concentrerà sulla regione dell'Emilia-Romagna, dove sono particolarmente numerosi i regolamenti comunali che si applicano ai crostacei decapodi.

²⁰ LIUZZO G., ROSSI R., GIACOMETTI F., MESCOLINI G., PIVA S., SERRAINO A., *Analysis of provincial and municipal regulations governing crustacean welfare in Italy*, in *Italian Journal of Food Safety*, 2017, 6, 1 (accessibile al link <https://doi.org/10.4081/ijfs.2017.6228>).

Tabella 2. Numero dei regolamenti comunali italiani, sui 46 che, tra quelli analizzati, contengono norme che disciplinino gli animali acquatici e i crostacei, con le corrispondenti specifiche, divise in aree di: acquari, detenzione e uccisione.

| NUMERO REGOLAMENTI | SPECIFICHE |
|--------------------|---|
| ACQUARI | |
| 31 | Gli acquari non devono essere sferici o avere pareti curve (21 di questi regolamenti vietano l'uso di materiale trasparente per acquari). |
| 3 | Si richiede l'uso di piccoli ripari o decorazioni e/o rocce decorative che permettano agli animali di nascondersi. |
| 4 | Si specifica che la forma dell'acquario debba consentire all'animale un movimento adeguato, libero o sufficiente. |
| 5 | Nessuna specifica su dimensione e volume di acquari. |
| 7 | Indicazioni generiche sulla dimensione degli acquari, la quale deve essere almeno sufficientemente adeguata a ospitare la taglia e il numero delle specie ospiti e soddisfare le esigenze fisiologiche della specie. |
| 31 | Si riportano formule per calcolare il volume degli acquari e dunque la quantità di acqua necessaria per garantire il benessere degli animali. |
| 46 | Si stabilisce che il riciclo, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua debbano essere garantiti. |
| DETEZIONE | |
| 11 | Si prevede il rispetto di norme specifiche in materia di stoccaggio ed esposizione dei crostacei, legatura di chele, macellazione e cottura (di questi, due regolamenti specificano che queste pratiche debbano essere eseguite anche dai singoli cittadini). |
| 5 | Si specificano norme per la legatura delle chele dei crostacei; specificatamente si vieta la legatura permanente. |
| UCCISIONE | |
| 1 | Si specifica che i crostacei debbano essere abbattuti prima della vendita al consumatore e prima della cottura per le imprese alimentari; in più, la macellazione deve essere eseguita seguendo il Parere del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale del 2007 ²¹ |
| 11 | Norme sulla cottura di crostacei (di questi, quattro vietano la cottura o la bollitura di crostacei vivi e di questi quattro, tre estendono tale norma ai privati cittadini oltre che ai commercianti e alle imprese alimentari). |

²¹ CANDOTTI P., *Sofferenza di aragoste e astici vivi con chele legate e su letto di ghiaccio durante la fase di commercializzazione*, Centro di Referenza Nazionale per il Benessere degli Animali, Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna, 29 luglio 2007 (accessibile al link https://archive.izsler.it/izs_bs/allegati/2250/ASTICIVIVI.pdf, ultimo accesso effettuato in data: 22 aprile 2023).

In Italia, è prassi comune tenere in vita i crostacei decapodi, specialmente astici e aragoste, a diretto contatto col ghiaccio e (nel caso degli astici) con le chele legate, per poi immergerli vivi in acqua bollente per la preparazione di alimenti. Queste pratiche non sono tuttavia espressamente disciplinate dalla legge e risultano vietate da alcuni regolamenti

comunali. In Italia, i comuni disciplinano le materie di loro competenza secondo il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali²² e i loro poteri regolamentari sono disciplinati dalla Costituzione, come attuata per legge²³; l'efficacia dei regolamenti comunali è circoscritta al territorio comunale.



²² Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (accessibile al link <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/10/30/00A13719/sg>).

²³ Legge 5 giugno 2003 n°131, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/06/10/003G0148/sg>.

Il Regolamento a tutela del benessere animale²⁵ del

Comune di Montechiarugolo

(PR) prevede una specifica disciplina per la tutela dei crostacei, dedicando il capitolo VIII alla «gestione dei crostacei vivi destinati all'alimentazione umana».

A norma dell'art. 42, il Comune si adopera per l'adozione di tecniche di gestione in grado di minimizzare la sofferenza di questi animali, intendendo ricompresi nell'ambito di applicazione del regolamento esclusivamente aragoste, astici, granciporri e granseole. La disciplina introdotta dal regolamento prevede norme da applicarsi con riferimento alla detenzione dei crostacei all'interno di contenitori isotermici o acquari, vietando l'esposizione al pubblico degli animali detenuti al di fuori degli acquari e consentendo la vendita di crostacei vivi al solo interno del commercio all'ingrosso. Viene fatto esplicito divieto di vendere crostacei vivi ai consumatori senza che questi siano stati preventivamente uccisi per elettrocuzione o mediante di-

struzione meccanica del ganglio cerebrale, eseguita su un animale che sia stato preventivamente anestetizzato mediante raffreddamento (qualora gli animali siano tenuti in contenitori termici è possibile utilizzare un raffreddamento rapido in aria attraverso un abbattitore termico a una temperatura di 4 °C o inferiore). Con riferimento alla detenzione all'interno di acquari viene disposta una densità massima degli animali di 10 kg al metro quadrato con una variazione delle temperature dell'acqua basata sulle diverse esigenze di specie e compresa tra i 5 e i 16 °C . Vengono, inoltre, stabiliti il grado di densità dell'acqua marina, una sua opportuna ossigenazione e pulizia con un limite massimo di concentrazione di ammoniaca stabilito in 1 mg per litro. Si dispone l'obbligo di detenere i crostacei all'interno degli acquari con chele legate. Per quanto concerne la detenzione dei crostacei in contenitori isotermici, il Regolamento dispone il mantenimento di condizioni di temperatura e umidità in grado di indurre il torpore e ridurre il meta-

²⁵ Comune di Montechiarugolo, Regolamento a tutela del benessere animale, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 91/2021 in data 21 dicembre 2021 (accessibile al link https://www.comune.montechiarugolo.pr.it/upload/montechiarugolo_ecm10/documentiallegati/Regolamentobenessereanimalecopia_13660_31277.pdf, ultimo accesso effettuato in data 21 aprile 2023).

bolismo dei crostacei senza pregiudicarne la vitalità²⁶. I contenitori isothermici devono prevenire il contatto tra i crostacei e altri prodotti della pesca, evitare il contatto diretto con il ghiaccio, evitare la refrigerazione ventilata e la sovrapposizione di più esemplari. Il disciplinare rimanda per la determinazione delle temperature a quelle definite dal parere del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale rilasciato il 29 luglio 2007²⁷. Le previsioni disposte dal Regolamento a tutela del benessere animale del Comune di Montechiarugolo sono corredate da sanzioni amministrative compresa tra i 25 e 500 euro in caso di trasgressione.

II

Comune di Ferrara

disciplina altresì la tutela dei crostacei per mezzo delle disposizioni del Regolamento comunale sulla tutela degli animali²⁸, a norma del quale il Comune «promuove politiche concrete di rispetto per gli animali,

utilizzando idonei strumenti per garantire ad essi adeguate possibilità di esistenza». Il Regolamento adotta un approccio differente rispetto a quanto operato a Montechiarugolo, astenendosi dal fornire riferimenti dettagliati in relazione all'uso di strumentazione specifica e al mantenimento degli animali secondo parametri quali la temperatura e la concentrazione di ammoniaca nell'acqua o la densità massima tollerabile all'interno di un acquario. Il regolamento prevede, difatti, a introdurre una serie di obblighi e divieti, vietando nello specifico: di mantenere i crostacei vivi sul letto del ghiaccio; di cucinare crostacei vivi senza che siano stati preventivamente uccisi; di mantenere permanentemente legate le chele ai crostacei (tecnica consentita nella sola fase di commercializzazione, al fine di evitare combattimenti ed eventuali mutilazioni). Viene inoltre disposto l'obbligo di vendita di crostacei al consumatore finale solo previa soppressione degli

²⁶ Le metodologie da adottarsi in tal senso vengono rimandate alla disciplina dall'allegato C del D.G.R. n. X 6196. Il riferimento sembra essere a un D.G.R. di Regione Lombardia (Regione Lombardia, Deliberazione della Giunta Regionale n° X/6196, Determinazione in ordine alla gestione sanitaria della filiera ittica in Regione Lombardia, accessibile al link https://www.ats-bg.it/documents/30959/55685/DELIBERAZIONEN6196_08FEBBRAIO2017_784_27919.pdf/c5c93c63-23af-53ed-c708-dde45d1abf01, ultimo accesso effettuato in data 22 aprile 2023) il cui allegato C (accessibile al link https://www.ats-bg.it/documents/30959/55685/All.CLineguidaigienedeiprodottdellapescaLombardia_784_27918.pdf/8dd3a773-6ef5-a83c-4d65-8f26840d3b93, ultimo accesso effettuato in data 22 aprile 2023) dedica la sezione II ai crostacei vivi e, nello specifico, ad aragoste e astici, con particolare riferimento alle fasi di trasporto e detenzione per la commercializzazione o somministrazione come alimenti.

²⁷ CANDOTTI P., op. cit.

²⁸ Comune di Ferrara, Regolamento comunale sulla tutela degli animali, modificato con delibera del Consiglio Comunale P.G. n. 22394/17 del 27/03/2017 (accessibile al link <https://www.comune.fe.it/it/b/38260/regolamento-comunale-sulla-tutela-degli-animali>, ultimo accesso effettuato in data 22 aprile 2023).

stessi, da parte di personale formato, utilizzando il metodo descritto nel parere del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale già citato. Un riferimento assolutamente marginale, generico e di puro contesto viene fatto all'adeguatezza delle vasche all'interno delle quali i ristoratori tengano i crostacei vivi, pronti alla vendita al consumatore finale. A norma del regolamento, infatti, anche questi operatori, qualora detengano crostacei vivi all'interno di vasche adeguate, sono tenuti a ucciderli prima di cucinarli per servirli al consumatore finale. In caso di trasgressione si prevede una sanzione amministrativa compresa tra i 50 e i 300 euro. Sebbene il campo di applicazione sia maggiore con riferimento alle specie di crostacei cui possa applicarsi il Regolamento, la tecnica normativa adottata risulta in un testo di minor dettaglio, caratterizzato dall'uso di una terminologia più vaga e di più difficile attuazione, considerata l'assenza di indicazioni quantitative e qualitative specifiche. Il solo riferimento a parametri scientifici è fatto con rimando al citato parere scientifico, il quale viene tuttavia preso in considerazione con solo riferimento alle tecniche di

soppressione. È tuttavia necessario ricordare che il parere del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere degli Animali è del 2007 e oramai da considerarsi antiquato rispetto alla letteratura disponibile al giorno d'oggi; alcune sue raccomandazioni, infatti, come ad esempio il raffreddamento in ghiaccio fondente come metodo adeguato di stordimento, non sono più raccomandabili.

In vigore nei

Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca

tutti in provincia di Modena, il Regolamento benessere animale dell'Unione Terre di Castelli²⁹ dedica il titolo VIII alla disciplina applicabile agli animali acquatici. Il regolamento introduce una serie di divieti, quali la detenzione di crostacei vivi sul ghiaccio, la cottura dei crostacei non ancora uccisi, la legatura permanente delle chele (consentita solo nella fase di commercializzazione per evitare combattimenti e mutilazioni). A norma del regolamento è fatto obbligo di sopprimere i crostacei prima di

²⁹ Regolamento benessere animale dell'Unione Terre di Castelli approvato con delibera di Consiglio dell'Unione Terre di Castelli n. 54 del 04 ottobre 2021 (accessibile al link <https://www.unione.terredicastelli.mo.it/allegati/9327/Regolamento%20Benessere%20Animale%20%20Unione%20Terre%20di%20Castelli.pdf>, ultimo accesso effettuato in data 27 aprile 2023).

venderli al consumatore o immediatamente prima della cottura qualora essi vengano detenuti vivi all'interno di esercizi che somministrano alimenti. In ogni caso la soppressione deve avvenire da parte di personale formato, secondo i metodi indicati dal parere reso dal Centro di Referenza Nazionale per il Benessere degli Animali. Il regolamento fornisce indicazioni circa le dimensioni e le caratteristiche degli acquari utilizzati per l'ittiofauna, il cui volume non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati e non ne deve comunque impedire il normale sviluppo, procreazione e benessere degli animali, con riferimento alle loro abitudini in natura. Le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere adeguate alle esigenze delle specie ospitate in riferimento al loro habitat naturale.

In maniera simile il Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali del

Comune di Reggio Emilia³⁰

dedica il capo VII alla tutela degli animali acquatici. In questo caso il

Regolamento, all'articolo 42, fa divieto di: detenzione dell'ittiofauna in vasche prive di ossigenatore, a temperature non conformi alle esigenze di specie; detenzione di ittiofauna viva fuori dall'acqua se posta sopra al ghiaccio e/o in frigorifero; vendere o conservare l'ittiofauna viva all'acquedante fuori dall'acqua; mantenere l'ittiofauna in vasche non adeguate al soggetto più grande presente (la lunghezza minima del contenitore deve essere 5 volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande; oltre i 3 esemplari le dimensioni minime sono aumentate del 25% per ogni animale aggiunto).

Similmente il Regolamento comunale del

Comune di Maranello³¹

(MO) vieta: la conservazione ed esposizione per la commercializzazione dei prodotti della pesca vivi fuori da adeguate vasche, ossigenate e con lunghezza minima quattro volte superiore a quella dell'animale più grande (oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto); tenere le chele dei crostacei perma-

³⁰ Comune di Reggio Emilia, Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 32 del 05 marzo 2004 (accessibile al link <https://www.comune.re.it/documenti-e-dati/atti-normativi/regolamenti/regolamento-per-la-tutela-ed-il-benessere-degli-animali>, ultimo accesso effettuato in data 27 aprile 2023).

³¹ Comune di Maranello, Regolamento comunale per il benessere e la tutela degli animali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale dell'8 febbraio 2022 (accessibile al link <https://www.comune.maranello.mo.it/news/regolamento-per-il-benessere-degli-animali>, ultimo accesso effettuato in data 27 aprile 2023).

nentemente legate; tenere crostacei vivi sul letto del ghiaccio.

Il regolamento dispone poi l'obbligo di soppressione dei crostacei prima della consegna al consumatore finale, nel caso di vendita al dettaglio e prima della cottura nel caso di esercizi commerciali che somministrino alimenti.

Anche il Regolamento per il benessere e la tutela degli animali del

Comune di Parma³²

inserisce tra le sue finalità quella di adoperarsi per la riduzione della sofferenza dei crostacei decapodi vivi destinati all'alimentazione umana. A fronte di tale previsione l'articolo 11 co.3 si limita tuttavia a raccomandare alla cittadinanza di «non esporre o conservare crostacei vivi sul ghiaccio e/o costretti da lacci o elastici», invitando, inoltre, a non cucinarli quando ancora in vita. La disposizione, che si inserisce in un corpo normativo complesso e articolato, corredato dalla previsione di sanzioni pecuniarie a fronte della mancata ottemperanza agli obblighi e ai divieti disposti, risulta del tutto sprovi-

sta di un'efficace vigenza, potendo di fatto restare disattesa in assenza di una qualsivoglia sanzione correlata e risultando di difficile applicazione, stante l'assenza di indicazioni procedurali di dettaglio.

Infine, in controtendenza con le discipline e i pareri scientifici sopracitati, ma anche con la giurisprudenza rilevante per il settore di riferimento, il Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali del

Comune di Ravenna³³

sancisce all'art. 10 che «è vietata la conservazione di pesci vivi, esclusi i crostacei, mediante l'uso di ghiaccio». Tale previsione si pone in contrasto con gli stessi principi del Regolamento, il quale è volto al riconoscimento per le specie animali di un diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.

³² Comune di Parma, Regolamento per il benessere e la tutela degli animali, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 99/2020 in data 29 dicembre 2020 (accessibile al link <https://www.comune.parma.it/qualita/it-IT/regolamenti/REGOLAMENTO-PER-IL-BENESSERE-E-LA-TUTELA-DEGLI-ANIMALI-1.aspx>, ultimo accesso effettuato in data 22 aprile 2023).

³³ Comune di Ravenna, Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.72253/82 del 7 aprile 2016 (accessibile al link http://trasparenzaalbo.comune.ra.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/3237?p_p_state=pop_up, ultimo accesso effettuato in data 24 aprile 2023).

Per quanto concerne i capoluoghi di provincia non menzionati si segnala il Regolamento di tutela della fauna urbana del

Comune di Bologna³⁴

il quale «disciplina la tutela ed il benessere degli animali nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche e comportamentali», condannando e perseguendo ogni forma di maltrattamento perpetrata a loro danno. Nello specifico, con riferimento al commercio al dettaglio e alla somministrazione di ittiofauna, l'art. 5 enuclea tra gli esempi di atti commissivi od omissivi vietati, perché in grado di nuocere o ledere il benessere degli animali: la detenzione su ghiaccio di crostacei vivi durante la commercializzazione, senza un'adeguata separazione dallo stesso; la cessione, a qualsiasi titolo, di crostacei vivi; la cottura di crostacei vivi nei pubblici esercizi di ristorazione.

Con riferimento ai capoluoghi di provincia dell'Emilia-Romagna non

menzionati, nessuna disciplina viene prevista dai Regolamenti comunali di **Rimini³⁵, Piacenza³⁶ e Modena³⁷**

i quali prevedono alcune norme a tutela dei pesci e, tra gli invertebrati, degli aracnidi, ma nulla con riferimento ai crostacei.

Appare evidente già da questo primo panorama che la legislazione interna sia differenziata e vaga. A fronte di previsioni di maggior dettaglio adottate nei Comuni di

Montechiarugolo (PR) e Ferrara

rafforzate nella propria vigenza dalla presenza di sanzioni amministrative – pur con un diverso approccio, l'uno volto all'introduzione di specifiche tecniche applicabili a un minor numero di specie, l'altro per mezzo dell'imposizione di divieti pur validi, seppure in grado di offrire una tutela parziale dei crostacei impiegati nella catena alimentare – si registra la presenza di disposizioni generiche e ina-

³⁴ Comune di Bologna, Regolamento di tutela della fauna urbana, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 17 aprile 2009 (accessibile al link: https://www.comune.bologna.it/myportal/C_A944/api/content/download?id=610b997346970000584a6b0b, ultimo accesso effettuato in data 27 aprile 2023).

³⁵ Comune di Rimini, Regolamento comunale sulla tutela degli animali d'affezione, approvato con delibera del Consiglio comunale n.119 del 22 settembre 2005 (accessibile al link <https://www.comune.rimini.it/documenti/atti-normativi/regolamenti/regolamento-sulla-tutela-degli-animali-daffezione>, ultimo accesso effettuato in data 27 aprile 2023).

³⁶ Comune di Piacenza, Regolamento comunale per il benessere e la tutela degli animali da compagnia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13 luglio 2020 (accessibile al link https://www.comune.piacenza.it/documenti-e-dati/normative/regolamenti/convivenza-civile/regolamento-per-il-benessere-degli-animali-da-compagnia/regolamento-benessere-e-tutela-degli-animali-da-compagnia.pdf/@download/file_principale, ultimo accesso effettuato in data 26 aprile 2023).

³⁷ Comune di Modena, Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.1 del 10 gennaio 2011 (accessibile al link <https://www.comune.modena.it/documenti-e-dati/atti-normativi/regolamenti/regolamenti-ambientali/regolamento-per-il-benessere-e-la-tutela-degli-animali>, ultimo accesso effettuato in data 27 aprile 2023).

dequate a essere efficacemente implementate o contrarie alle evidenze scientifiche ad oggi disponibili.

Nonostante quanto appena esposto circoscriva unicamente la situazione dell'Emilia-Romagna, la riflessione che ne segue può abbracciare tutto il Paese, che nella sua interezza mostra una regolamentazione sulla tutela e sul benessere dei crostacei "a macchia di leopardo". La disciplina nel complesso è confusa, vincolata a

riferimenti scientifici diversificati e inadeguati a disciplinare la tutela minima dei crostacei all'interno della catena alimentare in maniera uniforme e adeguata. Sembra evidente la necessità di un intervento urgente a livello europeo e nazionale, soprattutto alla luce del novellato art. 9 della Costituzione, che stabilisce in capo allo Stato il dovere di disciplinare i modi e le forme di tutela degli animali.

2.2.3 LA GIURISPRUDENZA

A fronte di questo panorama frammentario e disomogeneo, e della presenza di una grave lacuna normativa, l'Italia si distingue per un'importantissima pronuncia adottata da parte della Suprema Corte di Cassazione, la cui decisione ha attestato la configurabilità del reato di cui all'articolo 727 c.p. Il co. per comportamenti perpetrati a danni di astici detenuti in maniera inadeguata all'interno di un ristorante, confermando la necessità di un intervento adeguato a tutela dei crostacei quali animali senzienti, in grado di sentire dolore.

La Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. III, n. 27173/2016) ha rigettato

il ricorso presentato contro una sentenza del Tribunale di Firenze che aveva condannato un direttore di ristorante all'ammenda di €5.000,00, oltre a €3.000,00 di risarcimento in favore della parte civile Lega Anti Vivisezione (LAV), per aver detenuto alcuni crostacei vivi in cella frigorifera e con le chele legate, pertanto in condizioni incompatibili, a giudizio dell'organo di primo grado, con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Sia il giudice di merito che i giudici di legittimità hanno respinto le istanze difensive del ricorrente, il quale lamentava la mancata configurazione del reato poiché i crostacei gli venivano consegnati già adagiati

sul ghiaccio e con le chele legate lo stesso giorno in cui sarebbero stati cucinati, oltre all'inesistenza di norme italiane punitive del fatto. Viceversa, i giudici sostenevano che l'orientamento ormai consolidato della Cassazione in merito all'art. 727 c.p.

imponesse di punire la detenzione di animali ogni qualvolta fosse considerata incompatibile con la loro natura, avuto riguardo per le specie più note, al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e per le altre – tra le quali possono rientrare i crostacei

La legge n. 189/2004 ha introdotto nel Codice penale il Titolo IX-bis, rubricato "Dei delitti contro il sentimento per gli animali", le cui norme (art. 544-bis c.p. e ss. c.p.) puniscono l'uccisione di animali (art. 544-bis c.p.), il loro maltrattamento (art. 544-ter c.p.), lo svolgimento di spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.) e vietano il combattimento tra animali (art. 544-quinquies c.p.). Seppur ancorata alla tradizione ottocentesca dei cosiddetti "doveri indiretti" (in quanto sembra tutelare il dolore umano frutto della perdita dell'animale più che dell'animale in sé e per sé, che non assume quindi il ruolo di vittima del reato), la legge ha rappresentato un significativo punto di partenza. L'intervento ha, inoltre, modificato l'art. 638 c.p., relativo all'uccisione o danneggiamento di animali altrui, derubricandolo a norma sussidiaria rispetto a quelle di nuova introduzione, e sostituito l'art. 727 c.p. con una norma di nuova formulazione. Se il precedente racchiudeva in sé ipotesi di maltrattamento, svolgimento di spettacoli e manifestazioni vietati nonché l'abbandono, il nuovo art. 727 c.p. si limita a punire quest'ultima fattispecie, in particolare al primo comma «chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività (...) con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro» e al II co. «chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze». Proprio questo secondo comma è stato oggetto di una rilevante pronuncia giurisprudenziale, relativamente alle condizioni di detenzione di crostacei da parte di un ristoratore italiano.

- alle acquisizioni delle scienze naturali. Ebbene, accertato in fatto che l'imputato conservava i crostacei in frigorifero a temperature prossime allo zero, il Giudice ha considerato che questi animali vivessero in natura in acque a temperature più alte e che fossero normalmente tenuti in acquari a temperatura idonea non solo nei ristoranti più importanti, ma anche nei supermercati della grande

distribuzione. Ha quindi osservato come fosse già diffusa una certa sensibilità nella comunità, che inducesse all'adozione di accorgimenti più complessi ed economicamente più gravosi, che però al contempo consentisse di accogliere i detti animali in modo più consono ai loro fabbisogni naturali.



ma-10

Ha poi fatto riferimento alla letteratura scientifica prodotta dalla parte civile (il parere del 29.07.2007 del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale sopra citato), richiamata per sostenere che il posizionamento degli animali su ghiaccio, anche se avvolti in sacchetti a tenuta, fosse assolutamente inappropriato tanto come metodo anestetico che come metodo di stoccaggio, poiché il contatto diretto con il ghiaccio determina asimmetria della perfrigerazione, sbalzo improvviso di temperatura, shock ipo-osmotico da acqua di scioglimento o da condensa, ipossia e stress anaerobico. La condotta del direttore del ristorante è stata considerata come mossa da mere esigenze di più economica conservazione degli animali. Alla luce delle precedenti considerazioni, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Questo caso non resta isolato. Il 13 maggio del 2019, su segnalazione di alcuni avventori, il Nucleo Guardie Eco-Zoofile Oipa si recò in un ristorante nella periferia est di Milano, trovandovi un astice ancora in vita

con le chele legate in una vaschetta di plastica posta su ghiaccio, all'interno di un frigorifero. Il pubblico ministero Sara Arduini chiese la condanna a un'ammenda di €2.000,00 tramite decreto penale, contro il quale il ristoratore fece opposizione, chiedendo l'applicazione della messa alla prova. Il Giudice dispose quindi tre mesi di lavori socialmente utili presso una delle case di accoglienza dei City Angels, un gruppo di volontari di strada che aiutano i senzatetto e bisognosi³⁸.

In base alle evidenze scientifiche ad oggi disponibili, le pronunce in oggetto possono lasciar presagire la configurabilità di ulteriori comportamenti penalmente rilevanti perpetrati a danno dei crostacei decapodi, la cui natura di esseri senzienti rileva nella considerazione della tutela del loro benessere e della minimizzazione della sofferenza a cui sono sottoposti all'interno dell'industria alimentare.

³⁸ Il Giorno, *Milano, astice maltrattato: multato ristorante*, 2022 (accessibile al link <https://www.ilgiorno.it/cronaca/milano-astice-maltrattato-1.7538704>, ultimo accesso in data 17 maggio 2023).

2.3 L'ORDINAMENTO GIURIDICO IN AUSTRIA: LEGISLAZIONE IN MATERIA DI DIRITTI ANIMALI E NORME APPLICABILI AI CROSTACEI

2.3.1 PANORAMA GIURIDICO SUI DIRITTI DEGLI ANIMALI

Tra gli ordinamenti che all'interno dell'Unione europea dispongono normative a tutela dei crostacei decapodi figura l'Austria. La legge federale a protezione degli animali del 2004³⁹ è la principale legge austriaca a protezione degli animali. Adottata nel 2004 ed entrata in vigore il primo gennaio 2005, ha sostituito una precedente ormai desueta, per conformarsi alle indicazioni delle più recenti direttive dell'Unione. Consta di quattro capitoli, dedicati rispettivamente a previsioni generali, detenzione degli animali, norme esecutive e, infine, pene e previsioni finali.

Il Capitolo 1 è dedicato a previsioni di carattere generale. La legge esordisce definendo gli animali come creature da proteggere in quanto «compagni» degli esseri umani e invita le autorità federali, provinciali e municipali ad adottare gli atti normativi che ne garantiscano la tutela. Tra le norme maggiormente signi-

ficative occorre citare il paragrafo 5, il quale stabilisce che sia proibito infliggere dolore, sofferenza o ferire ingiustificatamente un animale o esporlo a estrema ansia. Il Capitolo 2, dedicato alla detenzione degli animali, contiene una serie di articoli che individuano i responsabili del benessere animale, le disposizioni concrete sulla tutela degli animali (libertà di movimento, tutela dei bisogni etologici di specie, alimentazione, abbeveramento, dispositivi di detenzione ecc.), oltre a una serie di articoli applicabili a circoscritte categorie come cani e gatti, animali selvatici e animali da zoo. Il Capitolo 4, rubricato «Pene e disposizioni finali», commina sanzioni a chi violi le norme di legge. Le persone che, contravvenendo il paragrafo 5, infliggono dolore, sofferenza, feriscono o provocano estrema ansia a un animale e che, contravvenendo il paragrafo 6, uccidono un animale senza valido motivo o violano i paragrafi 7 e 8, com-

³⁹ *Bundesgesetz über den Schutz der Tiere*, BGB1. I Nr. 118/2004 (accessibile al link https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/ErV/ERV_2004_1_118/ERV_2004_1_118.html, ultimo accesso effettuato in data 5 maggio 2023).

mettono un illecito amministrativo per il quale sono comminate multe fino a €7.500,00 e, in caso di offesa ricorrente, fino ai €15.000,00. È importante sottolineare che, come specificato nel paragrafo 3, questo atto normativo non si applica alla caccia e alla pesca.

La legge federale a protezione degli animali si affianca a un insieme significativo di provvedimenti volti a

tutelare gli animali, tra i quali è opportuno segnalare la modifica della Costituzione⁴⁰ avvenuta nel 2013 per includere la protezione degli animali⁴¹. Peraltro, a norma del paragrafo 285a del Codice civile austriaco⁴² «gli animali non sono cose; essi sono protetti da leggi speciali. Le norme relative alle cose si applicano agli animali solo in mancanza di leggi contrarie al riguardo»⁴³.



⁴⁰ Bundes-Verfassungsgesetz, B-VG, (accessibile al link https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1930_1/ERV_1930_1.html, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

⁴¹ Bundesverfassungsgesetz über die Nachhaltigkeit, den Tierschutz, den umfassenden Umweltschutz, die Sicherstellung der Wasser- und Lebensmittelversorgung und die Forschung, Präambel, § 2., BGBl. I Nr. 111/2013 (accessibile al link <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008504&ShowPrintPreview=True>, ultimo accesso effettuato in data 5 maggio 2023).

⁴² Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, art 285a (accessibile al link <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

⁴³ Per un approfondimento si veda ANIMAL LAW ITALIA, *Verso un nuovo riconoscimento giuridico per gli animali in Italia e in Europa*, dicembre 2022 (accessibile al link <https://drive.google.com/file/d/17pkw2bUiuuclPwz079KWuUIVGaX1J-Yn/view>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

2.3.2 PROTEZIONE DEI CROSTACEI

Tra gli animali menzionati nelle disposizioni della legge federale a protezione degli animali rientrano anche i crostacei decapodi, nonostante l'assenza di discipline specifiche volte a definire la tutela loro espressamente riservata. Nel definire il proprio ambito di applicazione, la legge al paragrafo 3 fa riferimento a «tutti gli animali», specificando che le norme tra i paragrafi 7 e 11 e il Capitolo 2, con l'eccezione del paragrafo 32, si applicano solamente ai vertebrati, ai cefalopodi e ai decapodi. Ciò significa che a vertebrati, cefalopodi e decapodi si applicano a maggior ragione le altre norme. Tra queste rientrano i paragrafi 5 e 6 sopra citati, nonché il paragrafo 16 del Capitolo 2 che, in materia di libertà di movimento, vieta il restringimento della libertà animale in ogni modo che comporti inflizione di dolore non necessario, sofferenza, lesioni o estrema ansia; l'articolo prosegue prescrivendo che l'animale disponga di spazio sufficiente, tenendo in considerazione i suoi bisogni psicologici ed etologici e proibendo di mantenere gli animali permanentemente legati. Ancora, il paragrafo 32 del Capitolo 2 richiama nuovamente i paragrafi 5 e 6 e legiti-

tima l'uccisione di un animale solamente se perpetrata in modo da evitare ingiustificate inflizioni di dolore, sofferenza, lesioni o di provocare in esso estrema ansia.

Sulla base di queste disposizioni e del riconoscimento dei crostacei quali esseri senzienti, la legge federale a protezione degli animali si pone in diretto contrasto con molte delle pratiche alle quali sono soggetti i crostacei decapodi all'interno della filiera alimentare, pratiche che sono state oggetto di una pronuncia giurisprudenziale adottata nel territorio austriaco.

A quanto riportato dalla stampa internazionale, infatti, già nel 2010 un giudice avrebbe condannato una catena di supermercati per non aver rispettato il diritto di buona condizione di vita per degli astici⁴⁴. A seguito di questa sentenza, nessuno stabilimento di questa impresa avrebbe più potuto vendere questi crostacei senza aver verificato che non si trovassero in uno spazio ristretto, senza substrato adeguato (pietre, sabbia...) e senza alcuna possibilità di rifugio, con le chele legate. Il Tribunale

⁴⁴ SUR, *Una langosta con derechos*, 2010 (accessibile al link <https://www.diariosur.es/v/20101109/sociedad/langosta-derechos-20101109.html>, ultimo accesso effettuato in data 5 maggio 2023).

amministrativo federale, l'organo giudiziario che conferma la pena in ultima istanza, avrebbe inoltre condannato l'impiegato del supermercato responsabile del mantenimento dell'acquario infliggendo una multa di €316 o due giorni e tredici ore di reclusione, per aver infranto la legge sulla protezione degli animali. Il responsabile dell'Ufficio veterinario della città di Vienna, Josef Ferber, avrebbe definito la decisione dei giudici al riguardo «un grande passo». Fu l'Ufficio municipale a ricorrere in giudizio contro la catena di supermercati, appoggiato da varie organizzazioni per la difesa degli animali.

Secondo quanto disposto dall'articolo 14 della Legge sul trasporto degli animali⁴⁵ il Ministro federale della salute, della famiglia e della gioventù può emanare regolamenti per il trasporto dei crostacei decapodi, tenendo conto dello stato delle conoscenze scientifiche disponibili, considerate le esigenze di tutela di questi animali con riferimento a durata, spazio, attrezzature dei veicoli e dei contenitori, nonché in relazione alle competenze del personale addetto al trasporto.

Inoltre, in attuazione di quanto disposto dalla legge, l'Ordinanza federale sull'abbattimento degli animali⁴⁶

stabilisce un divieto generale di detenzione dei crostacei su ghiaccio, correlato a un obbligo di stordimento da effettuarsi sempre prima della loro uccisione. Non vengono forniti dettagli sui metodi da utilizzarsi per procedere allo stordimento degli animali in questione.

2.3.3 CONSIDERAZIONI FINALI

Nel quadro dell'Unione Europea, l'Austria per mezzo della Legge federale a protezione degli animali del 2004 introduce tutele per i crostacei decapodi ben più dettagliate rispetto ad altri paesi. Stando all'atto normativo, infatti, i crostacei decapodi devono per legge essere trattati in modi che ne limitino sofferenza, dolore e ansia. Sul piano pratico, la definizione di regole che detaglino i metodi adatti da usare per la cattura, il maneggiamento, lo stoccaggio e l'uccisione di questi animali sono fondamentali per garantirne il benessere. Per una compiuta ed efficace tutela di questi animali sarebbe opportuna l'emanazione di regole precise da applicare nelle diverse fasi che coinvolgono il commercio di questi animali.

⁴⁵ Bundesgesetz über den Transport von Tieren und damit zusammenhängenden Vorgänge, BGBl. I Nr. 54/2007 (accessibile al link <https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2007/54>, ultimo accesso effettuato in data 16 giugno 2023).

⁴⁶ Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit über den Schutz von Tieren bei der Schlachtung oder Tötung (Tierschutz-Schlachtverordnung), BGBl. II Nr. 312/2015 (accessibile al link <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009315>, ultimo accesso effettuato in data 5 maggio 2023).

• 3 Il quadro normativo fuori dall'Unione Europea

3.1 PANORAMICA

Fuori dall'Unione Europea, sono diversi i paesi che prevedono norme giuridiche a tutela del benessere dei crostacei, tra questi vi sono la Svizzera, la Norvegia, il Regno Unito, la maggioranza dei principali Stati e territori australiani e la Nuova Zelanda. In Canada, ai molluschi cefalopodi e «altri invertebrati complessi» viene riconosciuto il possesso di un

sistema nervoso sviluppato tanto quanto quello dei vertebrati, potendo ciò «giustificarne l'inclusione» nelle categorie di animali protetti negli esperimenti, come riportato nel documento *Categories of Invasiveness in Animal Experiments del Canadian Council on Animal Care* del 1991⁴⁷, senza però che si specifichi a quali animali si riferisca il documento.

3.2 SVIZZERA

3.2.1 LA TUTELA DEGLI ANIMALI IN SVIZZERA

Nell'ordinamento della Confederazione svizzera la tutela degli animali ha origini risalenti. Nel 1842, il cantone svizzero di *Schaffhausen* emanò la prima legge del paese contro la crudeltà verso gli animali e nel 1844 la *Tierschutzverein*, la prima società per la protezione degli animali, fu fondata a Berna. Nel 1885, tutti i cantoni svizzeri avevano emanato regolamenti contro la crudeltà su-

gli animali, sebbene molti di questi proibissero solo la crudeltà praticata in luoghi pubblici. Nel 1983, uccidere alcuni animali senza anestesia fu vietato a seguito di un referendum⁴⁸. Nel 1978, la Legge Federale sulla Protezione degli Animali⁴⁹ fu approvata con l'80% del voto popolare e nel 1992 la Svizzera divenne il primo paese al mondo a dare rilievo alla considerazione e protezione degli

⁴⁷ CANADIAN COUNCIL ON ANIMAL CARE, *Categories of Invasiveness in Animal Experiments*, 1991 (accessibile al link https://ccac.ca/Documents/Standards/Policies/Categories_of_invasiveness.pdf, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

⁴⁸ TROHLER U. AND MAEHLE A.H., ANTI-VIVISECTION IN 19TH CENTURY GERMANY AND SWITZERLAND: MOTIVES AND METHODS, IN RUPKE N.A. (ED.), *Vivisection in Historical Perspective*, Croom Helm, Ltd., Beckenham (Kent), 1990.

⁴⁹ Legge federale sulla protezione degli animali del 9 marzo 1978 (accessibile al link https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1978/1_662_650_643/it, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

animali a livello costituzionale⁵⁰, con una disposizione che garanti la tutela della «dignità della creatura»⁵¹. L'art. 80 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera fa rientrare l'emanazione di «prescrizioni

sulla protezione degli animali» tra le competenze esclusive federali, demandando l'esecuzione delle stesse ai Cantoni, in quanto la legge stessa non riserva tale funzione alla Confederazione.

3.2.2 LA LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DEL 2005

In base alla suddetta norma, il 16 dicembre 2005 entrambe le Camere componenti l'Assemblea federale approvarono la Legge Federale sulla Protezione degli Animali (d'ora in avanti "LPAn")⁵². L'art. 2, comma 1 della LPAn individua il proprio campo di applicazione limitandosi ai vertebrati, ma stabilisce che il Consiglio federale, organo al vertice dell'amministrazione federale, con proprio atto possa individuare le specie di invertebrati a cui essa si applichi, nonché stabilire quali tutele accordare loro, tenendo conto dei «ritrovati scientifici inerenti alla sensorialità» degli stessi.

Tra i principi e gli scopi della LPAn si annoverano:

- la tutela della dignità (art. 1), definita come «valore intrinseco dell'animale, che va rispettato da chiunque se ne occupi». In particolare, vengono individuati una serie di atti lesivi della stessa, definiti unitariamente come «aggravio che non può essere giustificato da interessi preponderanti» (spiccano tra gli atti lesivi della dignità animale l'inflizione di dolori, sofferenze o lesioni, nonché il pregiudizio arrecato alle capacità animali per mezzo di intervento sul suo fenotipo);
- l'obbligo di provvedere al benessere dell'animale nella misura in cui lo scopo per cui sia utilizzato lo consenta (a norma della LPAn, il benessere è garantito tra l'altro quando l'animale

⁵⁰ GERRITSEN V., *Animal welfare in Switzerland-constitutional aim, social commitment, and a major challenge*, in *Global Journal of Animal Law*, 2013, 1.

⁵¹ Costituzione federale della Confederazione Svizzera, art. 120 (accessibile al link <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/it>, ultimo accesso effettuato in data 5 maggio 2023).

⁵² Legge federale sulla protezione degli animali del 16 dicembre 2005 (accessibile al link <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/414/it>, ultimo accesso effettuato in data 5 maggio 2023).

sia detenuto senza comprometterne le funzioni fisiologiche, il comportamento naturale e senza richiedere eccessiva capacità di adattamento, nonché quando si evitino dolore, lesioni e ansietà);

- l'obbligo di fornire adeguata cura e nutrizione, nonché di garantire attività e libertà di movimento nella fase di detenzione degli animali (art. 6);

- un generale obbligo di cura durante le fasi di trasporto che deve svolgersi senza inutili ritardi;

- la possibilità per l'autorità competente, i.e. i Cantoni, ma con effetti estesi a tutta la Confederazione, di vietare allevamento e detenzione di animali a chi «è stato punito per ripetute o gravi infrazioni» o sia «incapace di detenere o allevare» animali;

- la criminalizzazione, punendo con pena detentiva fino a 3 anni, di varie condotte, tra cui figura la sottoposizione dell'animale a sforzi inutilmente eccessivi o lesione «in altro modo» della sua dignità (art 26, lett. a) e uccidere animali «con crudeltà o per celia» (art 26, lett. b).

3.2.3 LE NORME A TUTELA DEI CROSTACEI DELL'ORDINANZA SULLA PROTEZIONE ANIMALE DEL 2008

Il Consiglio federale, in ottemperanza a quanto disposto dalla LPAn, il 23 aprile 2008 emanava l'Ordinanza sulla Protezione degli Animali (d'ora in avanti "OPAn")⁵³. Il 10 gennaio 2018 il Consiglio federale decise di apportare diverse modifiche alle ordinanze nel settore veterinario, con lo scopo di promuovere il trat-

tamento rispettoso degli animali. Le modifiche riguardarono l'OPAn e l'Ordinanza sulla Macellazione e il Controllo delle Carni (OMCC)⁵⁴, all'interno della quale non sono tuttavia menzionati i decapodi. Ai sensi dell'art.1 della OPAn, nel suo campo di applicazione rientrano anche i crostacei decapodi. Tra i crostacei

⁵³ Ordinanza sulla protezione degli animali del 3 aprile 2008 (accessibile al link <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/416/it>, ultimo accesso effettuato in data 5 maggio 2023).

⁵⁴ Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni del 16 dicembre 2016 (accessibile al link <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/66/it>, ultimo accesso effettuato in data 5 maggio 2023).

decapodi, tuttavia, viene specificato che la legislazione si riferisce a quelli di clado (gruppo) Reptantia, un clado adottato nel 1880 e non usato comunemente, che significa letteralmente 'quelli che camminano', riferendosi solo a quei crostacei decapodi che usano le zampe come metodo primario di locomozione, quindi astici, aragoste, granchi e alcune specie di gamberi. A norma dell'articolo 2 devono intendersi come 'decapodi' i crostacei «del sottordine Pleocyemata, eccettuati gli ordini parziali Stenopodidea e Caridea» (comma 3 lett. w). Considerato quindi il combinato disposto degli articoli summenzionati, l'ordinanza si rende applicabile al solo clado Reptantia e all'infraordine Procarididea (il quale è il risultato del subordine Pleocyemata, una volta esclusi gli infraordini Stenopodidea e Caridea).

Ai sensi delle modifiche apportate nel 2018, i decapodi vivi ai quali si applichino le disposizioni dell'OPAn, tra cui anche gli astici, non possono più essere trasportati sul ghiaccio o in acqua ghiacciata, e le specie acquatiche devono sempre essere tenute nel loro ambiente naturale. Inoltre, i crostacei decapodi ora de-

vono essere storditi prima di essere uccisi. Non è quindi più consentito immergere i crostacei decapodi non storditi in acqua bollente come è solito fare nell'ambito della ristorazione per ucciderli. A seguire si espongono nel dettaglio quali norme siano disposte a tutela di questi animali.



In virtù del campo di applicazione ex art.1 OPAn, le disposizioni generali sulla detenzione e trattamento degli animali si applicano anche ad alcuni tipi di crostacei decapodi. Tra questi principi si segnalano per importanza: adeguata alimentazione (art. 4), obbligo di cura finalizzati alla prevenzione di malattie e ferimenti (art. 5), prevedere adeguati «contatti con i conspecifici» per gli «animali sociali»

In virtù del campo di applicazione ex art.1 OPAn, le disposizioni generali sulla detenzione e trattamento degli animali si applicano anche ad alcuni tipi di crostacei decapodi. Tra questi principi si segnalano per importanza: adeguata alimentazione (art. 4), obbligo di cura finalizzati alla prevenzione di malattie e ferimenti (art. 5), prevedere adeguati «contatti con i conspecifici» per gli «animali sociali» (art.13).

La sezione 3 del medesimo capitolo dell'ordinanza dispone poi le pratiche vietate, prevedendo ora divieti generalmente applicabili a tutti gli animali, ora divieti previsti con specifico riferimento ad alcune specie. Rientrano tra i primi, e si ritengono quindi applicabili anche con riferimento ai crostacei decapodi, un generale divieto di maltrattamento e sovraffollamento inutile, il divieto di uccidere in modo crudele e di spedire per pacco gli animali. L'art. 23, comma 1 detta poi divieti specifici, alcuni per i soli pesci, altri per i soli gruppi di crostacei decapodi. Tra le pratiche proibite sui crostacei decapodi si annoverano: il «trasporto di decapodi

vivi su ghiaccio o in acqua ghiacciata», la «detenzione fuori dall'acqua di decapodi che vivono in acqua» e «l'utilizzo di mezzi ausiliari che ledono le parti molli dei decapodi». La sezione 4 del capitolo 2, infine, prevede norme sull'allevamento in generale. Si segnala l'art. 25, comma 1, che stabilisce che «l'allevamento deve mirare all'ottenimento di animali sani, privi di proprietà o caratteristiche lesive della loro dignità».

Il capitolo 4 si occupa degli animali selvatici. Nella Sezione 4 del medesimo capitolo rubricata 'Pesci e decapodi' vengono stabilite le norme da seguire con riferimento a detenzione, trattamento e cattura di questi animali. L'art. 97, impone innanzitutto che l'esercizio della pesca sia subordinato al possesso di adeguate competenze, attestato secondo la disciplina prevista ora per la pesca professionale, ora per quella amatoriale. Non solo, si stabilisce che la detenzione e l'allevamento a titolo professionale di decapodi sia svolto da chi abbia conseguito una formazione specialistica che fornisca, come stabilito dall'articolo 197 com-

ma 1, «le conoscenze tecniche e le competenze pratiche necessarie per la detenzione adeguata degli animali, l'utilizzo, l'allevamento responsabile e il trattamento rispettoso degli stessi». Proprio con riferimento alla detenzione, a norma dell'art. 98 si dispone che parchi e recipienti per il trasporto debbano «avere una qualità dell'acqua adeguata alle esigenze della specie in questione». Gli articoli 99 e 100 contengono entrambi previsioni ispirate al principio della riduzione al minimo della sofferenza (o stress) degli animali. A questo proposito, l'art. 99, comma 3 stabilisce che la manipolazione si limiti al minimo indispensabile e che «durante la cernita, i pesci e i decapodi devono restare in ambiente acquatico o quanto meno essere sufficientemente umidi». Inoltre la cattura deve essere effettuata risparmiando agli animali ogni sofferenza evitabile e i metodi e gli strumenti utilizzati non devono causare loro inutili lesioni.

Il Capitolo 7 si occupa di trasporto, riprendendo principi non dissimili da quelli esaminati sopra.⁵⁵ Nello specifico, nell'art. 160, comma 6 si afferma

che durante il trasporto «i decapodi devono essere mantenuti sufficientemente umidi».

Nell'ambito del Capitolo successivo, dedicato alla macellazione e all'abbattimento degli animali, l'art. 177 dispone che gli animali vertebrati e i decapodi possano essere uccisi soltanto da persone esperte, definite come «persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica dell'uccisione di animali sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che uccidono regolarmente animali» (art. 177, comma 1bis). Inoltre lo stordimento è obbligatorio per l'uccisione di animali vertebrati e decapodi, salvo casi in cui non sia possibile. In tal caso è prescritto di adottare tutte le misure necessarie per ridurre al minimo dolori, sofferenze e ansietà (art. 178). Secondo l'art. 178a, l'obbligo di stordimento non si applica qualora il metodo di uccisione utilizzato faccia «cadere l'animale, immediatamente e senza dolori o sofferenze, in uno stato di insensibilità e di incoscienza». Durante l'uccisione vige un generale obbligo di trattamento rispet-

⁵⁵ Il personale deve avere formazione adeguata ex art. 197, gli animali sono trasportabili solo se si presume che non riceveranno danni dal trasporto (art. 155), gli animali incompatibili vanno tenuti separati (art. 158, comma 2) e la guida deve essere rispettosa degli animali (art. 161); infine i mezzi di trasporti devono soddisfare i requisiti ex art. 165 ed essere puliti (art. 163), ma sono ammesse deroghe purché non arrechino sofferenze agli animali (art. 168).

tosio dell'animale. L'art. 179a, comma 1, lett. j ammette come metodi di stordimento per i decapodi l'elettro-narcosi e la distruzione meccanica del cervello, sebbene l'USAV, sentiti i Cantoni, possa ammettere ulteriori metodi utili a rendere incoscienti e insensibili gli animali. I dispositivi di stordimento devono poter operare in condizioni ottimali, con precisione e per la durata necessaria.

Sul sito dell'Ufficio Federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)⁵⁶, si legge inoltre che:

«Chiunque desideri detenere decapodi a fini professionali deve seguire una formazione per acquisire competenze e conoscenze specifiche in materia di conservazione, trasporto e uccisione dei decapodi.

L'USAV raccomanda inoltre che persone competenti eseguano lo stordimento elettrico, non meccanico, dei decapodi al

momento dell'uccisione. I requisiti su come trattare delicatamente i decapodi e ucciderli correttamente e nel rispetto della protezione degli animali fanno sì che la loro vendita ai privati non sia più appropriata. Invece, questi animali dovrebbero essere uccisi immediatamente o venduti congelati»⁵⁷.

Valutate le competenze dell'Ufficio e le previsioni della OPAn si evince che i crostacei vivi non possano più essere venduti vivi, in maniera indiscriminata, al consumatore, dato che chiunque si occupi di ucciderli deve possedere conoscenze adeguate in materia.

⁵⁶ L'ufficio è competente per l'emanazione di disposizioni di carattere tecnico con riferimento ad allevamento, uccisione, trasporto, rilascio di autorizzazioni e altro.

⁵⁷ Confederazione Svizzera, Ufficio Federale della Sicurezza Alimentare e Veterinaria, *Decapodi* (accessibile al link <https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierschutz/heim-und-wildtierhaltung/panzerkrebse.html>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

3.2.4 SCHEDE TECNICHE DELL'USAV SUL TRATTAMENTO DEI CROSTACEI DECAPODI

Riguardo all'uccisione adeguata dei crostacei decapodi e la detenzione degli stessi a fini gastronomici, l'USAV fornisce le schede tecniche n. 16.8⁵⁸ e n. 4.4⁵⁹ che riportano tutte le discipline disposte dall'OPAn e dalla LPAn con riferimento ai crostacei

decapodi. Inoltre, sulla base delle disposizioni presenti nell'OPAn e nella LPAn, queste schede dispongono la disciplina di dettaglio vigente con riferimento a detenzione e uccisione dei decapodi.

Scheda tecnica n. 16.8 sull'uccisione corretta dei decapodi

In questa scheda tecnica si elencano i **tre metodi permessi** per l'uccisione dei crostacei decapodi (i primi due per tutti i decapodi, il terzo solo per astici, aragoste o gamberi di fiume):

- ✓ scarica elettrica;
- ✓ stordimento elettrico (elettro-

narcosi) con successiva cottura in acqua bollente;

- ✓ stordimento elettrico (elettro-narcosi) con successiva distruzione dei centri nervosi con una lama tagliente.

⁵⁸ UFFICIO FEDERALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DI VETERINARIA, *Informazioni tecniche - Protezione degli animali n. 16.8, Uccisione corretta di decapodi* (accessibile al link <https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/heim-und-wildtierhaltung/fi-panzerkrebse-toeten.pdf.download.pdf/!%20Fachinformation%2016.8%20-%20Panzerkrebse%20fachgerecht%20t%C3%B6ten.pdf>, ultimo accesso effettuato in data 8 maggio 2023).

⁵⁹ UFFICIO FEDERALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DI VETERINARIA, *Informazioni tecniche - Protezione degli animali, N. 4.4 Detenzione di decapodi a fini gastronomici* (accessibile al link <https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/heim-und-wildtierhaltung/fi4-4-haelterung-panzerkrebse.pdf.download.pdf/Informazioni%20tecniche%20n.%204.4%20-%20Detenzione%20di%20decapodi%20a%20fni%20gastronomici.pdf>, ultimo accesso effettuato in data 8 maggio 2023).

Per i granchi, come ad esempio i granciporri, è riportato che «la distruzione meccanica dei centri nervosi (...) è tecnicamente impegnativa per ragioni anatomiche e quindi comporta un rischio maggiore di morte ritardata. Non è pertanto considerata conforme ai requisiti in materia di protezione degli animali».

I seguenti metodi di stordimento e uccisione **non sono permessi**:

- ✗ immersione di decapodi non storditi in acqua bollente;
- ✗ distruzione meccanica dei centri nervosi senza precedente stordimento;
- ✗ sezionamento in vari segmenti o distacco di parti del corpo prima della morte;
- ✗ uccisione di decapodi con microonde o apparecchi per la cottura a vapore;
- ✗ soffocamento di decapodi acquatici in acqua contenente CO₂ o non areata;
- ✗ soffocamento all'aria di decapodi acquatici;
- ✗ congelamento;
- ✗ spostamento in acqua dolce di decapodi marini, per esempio astici e aragoste;
- ✗ spostamento in acqua salata di decapodi d'acqua dolce, per esempio gamberi di fiume;
- ✗ raffreddamento di decapodi nella cella frigorifera come metodo di stordimento.

In conclusione, a norma della LPAn e della OPAn, l'uccisione di crostacei decapodi non deve avvenire in modo crudele, pertanto l'abbattimento deve avvenire da parte di solo personale debitamente formato, previo stordimento, secondo i metodi ammessi e disciplinati dall'USAV e in

ogni caso adottando ogni possibile misura per minimizzare la sofferenza degli animali.

Scheda tecnica n. 4.4 sulla detenzione di decapodi a fini gastronomici

In questa scheda vengono elencate le varie regole specifiche riguardo: le autorizzazioni necessarie per la detenzione dei crostacei usati per fini gastronomici, specificazioni riguardo all'abbattimento dei decapodi per limitarne le sofferenze, requisiti per le strutture atte alla detenzione di questi animali, parametri dell'acqua da osservare (come concentrazione di ossigeno, temperatura, salinità, pH, concentrazione dell'ammonio

totale e concentrazione di nitrito), i periodi di detenzione, manipolazione e cura degli animali consentiti (come ad esempio quanto a lungo possano essere detenuti, quanto spesso manipolati e quanto spesso necessitino di cure e attenzioni), il trasporto di questi animali e i requisiti necessari per la loro vendita ad aziende di ristorazione, a negozi al dettaglio e privati.



3.2.5 CONSIDERAZIONI FINALI

In conclusione, l'ordinamento elvetico garantisce un buon livello di tutela degli animali, sebbene vi siano aspetti in cui emergono criticità, primo tra tutti subordinare la titolarità di determinate tutele all'appartenenza a una specie, criterio che determina l'esclusione di altri ordini. A questo proposito vi è la questione degli infraordini *Stenopodidea* e *Caridea*, ai quali appartengono molte specie di gamberi, esclusi e quindi non tutelati dall'ambito di applicazione della legislazione, a parte nella fase della cattura, come delineato nella Legge federale sulla pesca (LFSP) del 21 giugno 1991⁶⁰. Questa legge indica come, con lo scopo di conservare o migliorare la diversità naturale e l'abbondanza di specie indigene e/o minacciate, assicurare a lungo termine lo sfruttamento delle popolazioni di pesci e di gamberi e promuovere la ricerca piscicola, gli animali (tra i quali i gamberi) non debbano essere «feriti o danneggiati inutilmente all'atto della cattura» (art. 3, comma 1b). Sono diverse le previsioni presenti e riguardanti il benessere dei crostacei decapodi, tra cui la necessità che essi siano sempre mantenuti umidi, il di-

vieto del loro trasporto su ghiaccio, in acqua ghiacciata o fuori dall'acqua, l'obbligo che essi siano tenuti in acqua con parametri adeguati e il divieto di pratiche che apportino dolore e stress non necessari a questi animali. L'obbligo dello stordimento di questi animali prima dell'uccisione, inoltre, di fatto vieta di bollire questi animali mentre ancora coscienti. La modifica dell'OPAn apportata nel 2018 ha introdotto norme stringenti, con le quali i crostacei decapodi godono di una protezione ben maggiore di quella loro garantita nella maggior parte dei paesi del mondo.

⁶⁰ Legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 (accessibile al link https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/2259_2259_2259/it, ultimo accesso effettuato in data 10 maggio 2023).

3.3 REGNO UNITO

3.3.1 PANORAMICA

Il Regno Unito è un paese con una lunga tradizione di policy, norme e legislazioni atte a promuovere condizioni di benessere migliori per gli animali. Da oltre 200 anni il Paese è all'avanguardia sulle questioni di benessere animale, essendo stato tra i primi paesi al mondo ad adottare leggi a loro tutela e tuttora continuando a essere all'avanguardia nel settore. Il primo atto legislativo adottato a tutela degli animali nel Regno Unito fu la Legge contro il trattamento crudele del bestiame del 1822 (*UK Cruelty to Cattle Act del 1822*), anche nota come legge di Martin (*Martin's Act*) con la quale si proibirono trattamenti ritenuti scorretti sul bestiame, principalmente su bovini e ovini. A seguire, fu adottata la Legge contro la crudeltà verso gli animali del 1835 (*Cruelty to Animals Act del 1835*), includendo i cani nel campo di applicazione della legge e proibendo i combattimenti di orsi e galli. Seguì poi l'adozione della Legge contro le crudeltà verso gli animali del 1876 (*Cruelty to Animal Act del 1876*) a proteggere alcuni animali usati nella ricerca scientifica da dolore e sofferenza non necessari, dando particolare protezione a cani, gatti e cavalli.

Nel 1973 il Regno Unito entrò nella Comunità Economica Europea (CEE) che iniziò gradualmente a considerare la questione della tutela degli animali impiegati all'interno dell'industria alimentare. Nel 1974, la prima direttiva sulla protezione degli animali venne adottata imponendo che nella fase della macellazione gli animali fossero protetti venendo storditi prima di essere uccisi. Da allora prese avvio il lungo processo di consolidazione della normativa europea a protezione degli animali allevati, culminato nell'adozione con il Trattato di Lisbona dell'articolo 13 TFUE il quale, riconosciuta agli animali la qualità di esseri senzienti, fece fare direttamente ingresso nelle norme di rango primario dell'Unione l'impegno per gli Stati membri a tenere «pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti». A seguito dell'esito del referendum popolare del 2016 sulla Brexit, che ha sancito l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, l'*EU (Withdrawal) Act del 2018*⁶¹ abrogò lo *European Communities Act del 1972*, convertendo in normativa nazionale tutta quella

⁶¹ House of Commons Library, European Union (Withdrawal) Bill, 2017 (accessibile al link <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8079>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

europea direttamente applicabile e garantendo vigenza a tutta la legislazione delegata emanata in forza della legge del 1972. L'EU (*Withdrawal*) Act del 2018, però, non trasferì il principio di senzienza degli animali espresso nell'articolo 13 del TFUE. Infatti, il 15 novembre 2017 si votò in Regno Unito se incorporare l'articolo 13 nello EU (*Withdrawal*) Act, ma l'opzione fu rigettata con 313 voti contro 295 alla *House of Commons*, e con 211 voti contro 169 alla *House of Lords*. Questo sollevò preoccupazioni tra le organizzazioni a protezione degli animali, in quanto la legge del Regno Unito, nello specifico il vigente *Animal Welfare Act* del 2006, non riconosceva esplicitamente il termine 'senzienza', seppure riconoscesse che gli animali potessero soffrire e sentire dolore. Il Governo annunciò così il 12 dicembre 2017 che avrebbe proposto l'adozione di una legge per riconoscere gli animali come esseri senzienti e introdurre pene di condanna più severe per atti di crudeltà contro gli animali⁶², confermando tale intento il 7 agosto 2018⁶³. Ciò venne effettivamente attuato nel 2022 con l'adozione dell'*Animal Sen-*

tience Act.

Il Regno Unito è uno Stato unitario attualmente composto da quattro nazioni costitutive chiamate *Home Nations*: Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Di conseguenza, vi sono diversi strumenti legislativi che governano il benessere animale all'interno dell'ordinamento nazionale⁶⁴, come ad esempio:

- le *Welfare of Farmed Animals (England) Regulations* del 2007⁶⁵;
- il *Welfare of Animals (Transport) (England) Order* del 2006⁶⁶;
- l'*Animal Welfare Act* del 2006, che si applica a Inghilterra e Galles;
- l'*Animal Health and Welfare (Scotland) Act* del 2006 in Scozia;
- il *Welfare of Animals Act (Northern Ireland)* del 2011 in Irlanda del Nord.

⁶² UK Government Press Release, *Environment Secretary publishes bill to strengthen animal welfare*, 2017 (accessibile al link <https://www.gov.uk/government/news/environment-secretary-publishes-bill-to-strengthen-animal-welfare>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

⁶³ UK DEPARTMENT FOR ENVIRONMENT FOOD & RURAL AFFAIRS, *Animal Welfare (Sentencing and Recognition of Sentience) Draft Bill Consultation response*, 2018 (accessibile al link https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/751990/sentience-consult-sum-resp.pdf, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

⁶⁴ UK GOVERNMENT, *Guidance: Animal Welfare*, 2023 (accessibile al link <https://www.gov.uk/guidance/animal-welfare>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

⁶⁵ The Welfare of Farmed Animals (England) Regulations 2007 (accessibile al link <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/2078/regulation/2/made>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

⁶⁶ The Welfare of Animals (Transport) (England) Order 2006 (accessibile al link <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/3260/contents/made>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

Nelle seguenti sezioni il quadro legislativo vigente sul benessere degli animali in Regno Unito nelle sue quattro nazioni verrà esplorato più approfonditamente. Seguirà poi il

processo che ha portato all'inclusione dei crostacei decapodi nell'*Animal Sentience Act* del 2022, e cosa esso significhi in pratica per la protezione di questi animali.

3.3.2 LEGGI SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN REGNO UNITO

Inghilterra e Galles

L'*Animal Welfare Act* del 2006⁶⁷ è una legge del Parlamento britannico che impone ai detentori di animali il dovere di adottare misure appropriate al fine di garantirne il benessere e prevede una serie di reati ispirati dalla necessità di evitare agli animali sofferenze inutili. La legge si applica agli Stati dell'Inghilterra e del Galles. Tale normativa ha la finalità di attribuire alle forze di polizia poteri esecutori e ispettivi allo scopo di garantire l'effettivo rispetto delle disposizioni in tema di tutela del benessere animale. In tale documento normativo viene evidenziato preliminarmente che la normativa si applica soltanto nei

confronti degli animali vertebrati. Tuttavia, viene anche specificato che la definizione di 'animale' può essere modificata così da includere invertebrati, ciò se l'autorità nazionale competente lo ritenga opportuno sulla base di evidenze scientifiche che dimostrano che tali animali possono provare dolore e sofferenza. Nonostante la legislazione non menzioni specificatamente la parola 'senzienza', le note esplicative per la Sezione 1 riportano che la legge si applica agli animali vertebrati siccome loro «sono al momento gli unici animali dimostrabilmente senzienti».

⁶⁷ Animal Welfare Act 2006 (accessibile al link <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/45>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

Scozia

L'*Animal Health and Welfare (Scotland) Act* del 2006⁶⁸ introduce previsioni simili a quelle della legge che trova applicazione in Inghilterra e Galles, e neanche qui viene menzionata la senienza animale. Tuttavia, la sezione 48, parte II della legge riporta che «riferimenti a sofferenza includono sofferenza fisica e mentale». Nel 2020 il Governo scozzese ha fondato la Commissione Scozzese sul Benessere Animale (*Scottish Animal Welfare Commission*), il cui obiettivo è considerare come i bisogni degli

animali senzienti in termini di benessere vengano soddisfatti dalle policy in atto. Nel novembre del 2021, la Commissione ha pubblicato un documento di revisione sull'attività del Governo scozzese sul benessere degli animali⁶⁹. Uno dei principali obiettivi della revisione è di mutare i principi programmatici previsti dall'articolo 13 del TFUE non più applicabili al territorio scozzese per garantire un'opportuna considerazione del benessere degli animali.

Irlanda del Nord

Il *Welfare of Animals Act (Northern Ireland)* del 2011⁷⁰ si applica all'Irlanda del Nord e include previsioni molto simili a quelle dell'*Animal Health and*

Welfare (Scotland) Act del 2006. Anche essa non menziona specificamente la senienza animale.

⁶⁸ *Animal Health and Welfare (Scotland) Act 2006* (accessibile al link <https://www.legislation.gov.uk/asp/2006/11/contents>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

⁶⁹ SCOTTISH GOVERNMENT, *Independent Report: Scottish Animal Welfare Commission: review of Scottish Government activity affecting the welfare of animals, as sentient beings*, 2021 (accessibile al link <https://www.gov.scot/publications/scottish-animal-welfare-commission-review-scottish-government-activity-affecting-welfare-animals-sentient-beings/documents/>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

⁷⁰ *Welfare of Animals Act (Northern Ireland) 2011* (accessibile al link <https://www.legislation.gov.uk/nia/2011/16/contents>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

3.3.3 LA TUTELA DEI CROSTACEI DECAPODI NEL REGNO UNITO: IL RUOLO DI CRUSTACEAN COMPASSION

L'associazione britannica Crustacean Compassion è un'organizzazione non governativa che opera a tutela del benessere animale e si dedica allo svolgimento di numerose attività finalizzate a garantire il miglior trattamento possibile per i crostacei decapodi, occupandosi anche di fornire strumenti scientifici che permettano di educare sia i cittadini che le autorità politiche alla tutela dei crostacei decapodi e del loro benessere. L'associazione si occupa, infine, di raccogliere e revisionare tutte le evidenze scientifiche che trattino della natura di esseri senzienti dei crostacei decapodi, per influenzare l'opinione pubblica e spingerla a considerare i crostacei decapodi come esseri meritevoli di tutela al pari degli altri animali che vengono impiegati a fini produttivi. L'obiettivo è ottenere l'adozione a livello legislativo di nuove disposizioni che garantiscano il benessere e la protezione di tali animali.

Nel 2017 l'associazione avviò una campagna finalizzata a ottenere che i crostacei fossero inclusi nella definizione di 'animale' contenuta nell'*Animal Welfare Act* del 2006. La peti-

zione fu indirizzata in particolare nei confronti del Ministro della Defra, George Eustice, allo scopo di evidenziare l'assenza del diritto nel Regno Unito di una disposizione normativa che tenesse conto del benessere dei crostacei decapodi. La direttrice della campagna affermò allora:

”

Riteniamo che sia ingiusto, antiscientifico e giuridicamente incoerente che l'*Animal Welfare Act* escluda i crostacei decapodi, dato ciò che ora è noto sulla loro capacità di provare dolore. La legge afferma esplicitamente che gli animali invertebrati possono essere inclusi nella definizione di 'animali' se vi sono prove sufficienti della loro capacità di provare dolore e sofferenza.

Nel 2021, dopo più di tre anni di campagna, Defra annunciò che avrebbe commissionato un documento di revisione sulla capacità dei crostacei decapodi di sentire dolore.

3.3.4 | IL REPORT DELLA LSE

Il team che fu scelto per l'elaborazione del documento di revisione fu l'LSE Enterprise, capitanato da Jonathan Birch, Professore Associato di Filosofia alla LSE (London School of Economics and Political Science) di Londra, specializzato in senienza e benessere animali. Tale revisione aveva come scopo la ricognizione di tutti gli studi effettuati nel corso degli anni relativi alla senienza dei molluschi cefalopodi e dei crostacei decapodi. La finalità era quella di chiarire la portata della protezione normativa che dovesse essere attribuita a tali esseri viventi; ciò si rendeva particolarmente necessario in considerazione del fatto che il governo britannico aveva annunciato la prossima emanazione di un nuovo atto legislativo a tutela del benessere animale nel Regno Unito.

Il rapporto, dal titolo *Review of the Evidence of Sentience in Cephalopod Molluscs and Decapod Crustaceans*⁷¹, fu pubblicato nel novembre del 2021. Il documento è diviso in due parti principali, una nella quale si valutano le evidenze scientifiche della senienza e una in cui si esplorano i rischi per il benessere anima-

le nelle pratiche commerciali. Come da titolo, le due parti si applicano a due gruppi specifici di invertebrati: i molluschi cefalopodi e i crostacei decapodi. Il rapporto raccomanda che tutti i molluschi cefalopodi e i crostacei decapodi vengano considerati come animali senzienti ai fini della legge britannica sul benessere degli animali. Secondo il rapporto, essi dovrebbero essere considerati come animali ai fini dell'*Animal Welfare Act* del 2006 e inclusi nell'ambito di qualsiasi futura legislazione relativa alla senienza degli animali.

⁷¹ BIRCH J., BURN C., SCHNELL A., BROWNING H., CRUMP A., op. cit.

3.3.5 ANIMAL WELFARE (SENTIENCE) ACT

L'*Animal Welfare (Sentience) Act* del 2022⁷² è un atto normativo del Parlamento del Regno Unito introdotto dal Governo del Regno Unito allo *State Opening* del Parlamento il 13 Maggio 2021. L'atto riconosce la senzienza degli animali, tutti i vertebrati e qualche invertebrato, sia domestici che selvatici, e fu elaborato dopo un tentativo di reintrodurre la senzienza degli animali nella legge attraverso il progetto di legge *Animal Welfare (Sentencing and Recognition of Sentience) Bill 2017*⁷³. Lo scopo dell'atto normativo, presente nelle note esplicative è il seguente:



La legge riconosce che gli animali sono esseri senzienti e crea un meccanismo di responsabilità che mira a garantire che i ministri del Regno Unito abbiano il dovuto rispetto delle loro esigenze di benessere durante la formulazione e l'attuazione della politica del governo.

L'atto normativo a sua volta ha portato alla creazione del Comitato per la Senzienza Animale, la cui funzione è monitorare gli effetti della politica di governo sul benessere degli animali come esseri senzienti. Tale Commissione svolgerà dunque una funzione di indirizzo nei confronti degli organi di governo, al fine di ottenere l'adozione di norme che tengano pienamente conto del benessere degli animali coinvolti in attività produttive e si occuperà di garantire che la politica interdepartimentale tenga conto della senzienza e sensibilità degli animali, assicurandosi che i ministri del governo britannico aggiornino l'*Animal Welfare Sentience Act* sulla base delle proprie raccomandazioni⁷⁴.

A seguito dell'uscita del documento *Review of the Evidence of Sentience in Cephalopod Molluscs and Decapod Crustaceans* della LSE, l'atto normativo fu emendato per includere alla definizione di animale nella clausola 5 anche i molluschi cefalopodi e i crostacei decapodi. Nel proporre gli emendamenti, Lord Benyon espresse le seguenti ragioni, riferendosi al documento della LSE:

⁷² Animal Welfare (Sentience) Act 2022 (accessibile al link <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2022/22/enacted>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

⁷³ Animal Welfare (Sentencing and Recognition of Sentience) Draft Bill (accessibile al link https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/666576/draft-animal-welfare-bill-171212.pdf, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

⁷⁴ UK Government, Animal Welfare Committee (AWC), (accessibile al link <https://www.gov.uk/government/groups/animal-welfare-committee-awc>).

”

Il documento ha considerato i risultati di circa 300 studi scientifici, usando un set di criteri basati sulla struttura cerebrale, la complessità del sistema nervoso e il controllo del comportamento adattivo per valutare se queste classi di invertebrati siano senzienti. Il rapporto stesso è stato sottoposto a peer review. Il Governo ha tenuto in attenta considerazione i contenuti della relazione finale. Noi ci rendiamo consapevoli che ci sia una forte evidenza della senienza di questi invertebrati. È giusto, quindi, che siano inclusi nelle disposizioni del disegno di legge. Ciò significa che il Comitato per la Senienza Animale, una volta istituito, possa produrre rapporti ai sensi della sezione 2 del disegno di legge in relazione al benessere dei molluschi cefalopodi e dei crostacei decapodi⁷⁵.

Lord Benyon ha tuttavia a seguito specificato che questa decisione non influirà sulle leggi o policy che riguardano questi animali, nonostante in futuro ciò potrà essere considerato e dibattuto. L'emendamento ha raccolto ampio supporto in tutta la Camera. La clausola 5 dunque effettivamente cambia la definizione di 'animale' in:

”

- ogni vertebrato oltre *Homo sapiens*,
- ogni mollusco cefalopode,
- ogni crostaceo decapode.

Inoltre, la clausola consente la futura inclusione di ulteriori invertebrati da parte del Segretario di Stato attraverso regolamenti presentati al Parlamento e approvati da entrambe le Camere, con la procedura parlamentare chiamata procedura affermativa ('affirmative procedure'). La clausola 6 estende la legislazione a tutto il Regno Unito.

⁷⁵ Animal Welfare (Sentience) Bill, House of Lords debate, 6 dicembre 2021 (accessibile al link [https://hansard.parliament.uk/lords/2021-12-06/debates/E5A0F1AB-2327-4080-BEB2-C94811305BCD/AnimalWelfare\(Sentience\)Bill\(HL\)](https://hansard.parliament.uk/lords/2021-12-06/debates/E5A0F1AB-2327-4080-BEB2-C94811305BCD/AnimalWelfare(Sentience)Bill(HL))), ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

3.3.6 CONSIDERAZIONI FINALI

Il caso del Regno Unito mette in evidenza come il lavoro di lobbying di un'organizzazione non-profit come Crustacean Compassion possa avere dei risvolti legislativi importanti, fino a portare al riconoscimento della senienza di due interi gruppi di animali. Come specificato in precedenza, tuttavia, l'*Animal Welfare (Sentience) Act* non tutela direttamente i crostacei con previsioni specifiche, ma si limita a ricomprenderli tra quegli animali per i quali vada prevista una tutela adeguata. Ciò significa che possono ancora venire applicate le numerose pratiche che vengono tuttora impiegate nell'industria alimentare che vede coinvolti i crostacei decapodi, quali pesca con metodi che spesso feriscono gli animali, mantenimento degli animali in contenitori e condizioni non idonei, e uccisione senza stordimento, con metodi che causano una morte lenta (si veda Tabella 1 nell'Introduzione per ulteriori dettagli). Perché la tutela offerta ai crostacei venga implementata, le diverse legislazioni del Regno Unito, oltre all'*Animal Welfare (Sentience) Act*, dovranno essere emendate.

Queste legislazioni includono:

- i diversi *Animal Welfare Acts* dell'Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord;
- le *Welfare of Animals at the Time of Killing (WATOK) regulations*⁷⁶;
- il *Welfare of Animals (Transport) (England) Order (WATEO)*⁷⁷;
- l'*Animals in Scientific Procedures Act (ASP)*.

Il risultato conseguito nell'emendamento dell'*Animal Welfare (Sentience) Act* è senza dubbio un primo passo di rilievo per arrivare alla compiuta tutela giuridica di questi animali nel Regno Unito. Ciò sarà possibile solo con l'inclusione, nelle legislazioni sopra elencate, di regole che salvaguardino il benessere dei crostacei nell'industria e che vietino pratiche deleterie per la loro salute e il loro benessere.

La review della LSE sopracitata e la conseguente inclusione dei crostacei decapodi nell'*Animal Welfare (Sentience) Act* hanno avuto risvolti al di fuori del Regno Unito.

⁷⁶ The Welfare of Animals at the Time of Killing (England) Regulations 2015 (accessibile al link <https://www.legislation.gov.uk/ukSI/2015/1782/contents/made>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

⁷⁷ The Welfare of Animals (Transport) (England) Order 2006 (accessibile al link <https://www.legislation.gov.uk/ukSI/2006/3260/contents/made>; ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

Nel 2021, dopo la proposta legislativa dell'*Animal Welfare (Sentience) Act* del Regno Unito, il Ministro dell'Agricoltura dei Paesi Bassi Carola Schouten propose un disegno di legge che avrebbe implicato l'obbligo per i cuochi di uccidere i crostacei decapodi prima di cucinarli, in modo da porre fine alle loro sofferenze. Ci vorrebbero anni, anche assumendo che tale proposta raggiunga la maggioranza, affinché il disegno di legge diventi realtà, e nel mentre il Ministro ha fatto appello all'etica e alla coscienza individuale, invitando i ristoratori ad agire in autonomia e a cominciare fin da

subito ad applicare quelle che per lei sarebbero poi state le linee guida del testo di legge⁷⁸. Già nel 2018, dopo che in Svizzera vennero implementate leggi che vietavano, tra le altre pratiche, quelle di bollire i crostacei decapodi mentre ancora coscienti e trasportarli su ghiaccio (vedere sezione 3.2.3 sui dettagli di tali divieti), il Partito per gli Animali (Pvd) aveva avanzato una mozione per vietare la bollitura di crostacei vivi nei Paesi bassi, ma la proposta non trovò accoglimento in assenza di un sostegno di maggioranza⁷⁹.

⁷⁸ La Repubblica, Aragoste, astici e granchi vanno protetti: l'Olanda vieta la bollitura degli animali vivi, 2021 (accessibile al link https://www.repubblica.it/il-gusto/2021/12/14/news/aragoste_granchi_pratiche_crudeli_stop_olanda-330171304/#:~:text=Aragoste%2C%20astici%20e%20granchi%20vanno,la%20bollitura%20degli%20animali%20vivi&text=No%20alla%20crudelt%C3%A0%20sugli%20animali,granchi%2C%20solitamente%20bolliti%20ancora%20vivi), ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

⁷⁹ NL Times, *Netherlands to ban live boiling of lobsters, crabs*, 2021 (accessibile al link, <https://nltimes.nl/2021/12/03/netherlands-ban-live-boiling-lobsters-crabs#:~:text=Minister%20Carola%20Schouten%20of%20Agriculture,the%20agriculture%20budget%2C%20NOS%20reports>), ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

3.4 NORVEGIA

3.4.1 L'ANIMAL WELFARE ACT 2009

All'interno dell'ordinamento giuridico norvegese la disciplina sulla tutela del benessere animale è disposta a norma della Legge sul benessere degli animali⁸⁰, i cui scopi dichiarati sono la promozione del benessere e del rispetto degli animali. Rientrano nella definizione di 'animale', e dunque nell'ambito di applicazione oggettivo dell'atto, i crostacei decapodi, con riferimento a quelle condizioni idonee a influenzarne il benessere o il grado di rispetto loro riservato⁸¹. La legge riconosce agli animali un valore intrinseco, al di là del valore che essi ricoprono per il genere umano, stabilendo di conseguenza la necessità di garantire loro un buon trattamento e protezione da stress e sofferenze non necessari. L'impianto normativo si caratterizza per la disposizione di principi di tutela di carattere generale⁸², corredati da una serie di disposizioni specifiche previste con riferimento al settore zootecnico e alla disciplina sanzionatoria. Si dispone, ad esempio, un generale principio di

adeguatezza delle strutture e delle tecnologie che utilizzino o si applichino agli animali alle esigenze correlate alla tutela del loro benessere. Con riferimento al trasporto di animali vivi l'art. 11 dispone che i mezzi utilizzati siano adeguati alle esigenze etologiche degli animali e che a questi siano garantite la cura e la supervisione necessarie durante tutto il trasporto. Con riferimento all'abbattimento degli animali si dispone un obbligo generale di preventivo stordimento. Tuttavia è fatta salva la possibilità per il Re di introdurre deroghe applicabili all'uccisione di animali diversi da quelli terrestri e dai mammiferi marini. Sono infatti molteplici i regolamenti che, adottati all'interno della cornice definita dai principi generali della Legge sul benessere degli animali, dispongano le specifiche discipline applicabili a differenti attività che vedano coinvolti gli animali non umani.

⁸⁰ Lov om dyrevelferd, LOV 2009-06-19-97 (accessibile al link [⁸¹ La previsione di norme a tutela di animali acquatici, e nello specifico dei crostacei decapodi, non è una novità per il panorama norvegese. La legge 1974-12-20, abrogata ad opera dell'*Animal welfare act* adottato nel 2009, annoverava già al capitolo III specifiche disposizioni relative alla cattura e detenzione dei pesci e alla detenzione dei crostacei decapodi.](https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/animal-welfare-act/id571188/#:~:text=The%20intention%20of%20this%20Act,welfare%20and%20respect%20for%20animals.&text=The%20Act%20applies%20to%20conditions,squid%2C%20octopi%20and%20honey%20bees,ultimo accesso effettuato in data 11 maggio 2023).</p></div><div data-bbox=)

⁸² Sono disposti, ad esempio, l'obbligo di soccorso di animali feriti o indifesi (salvo si tratti di animali provenienti da zoo o animali selvatici di grandi dimensioni, con riferimento ai quali è in ogni caso d'obbligo avvisare la struttura proprietaria o la polizia), l'obbligo di dare notizia di situazioni di abuso o gravi negligenze a danno di animali, una responsabilità di adeguato accudimento degli animali in capo al detentore.

3.4.2 ALTRI REGOLAMENTI

Nonostante vi siano diversi regolamenti che menzionano i crostacei decapodi, come le norme in materia di acquacoltura basata sulle catture e le norme sul trasporto degli animali d'acquacoltura, queste si limitano a elencare alcune regole per minimizzare la morte o il ferimento degli animali, senza specifiche previsioni a tutela del loro benessere. I regolamenti che tutelano il benessere dei crostacei decapodi e ne limitano la sofferenza sono due: le norme sul benessere degli animali durante l'esposizione (2016-09-05 n.1035)⁸³ e il Regolamento sull'uso degli animali negli esperimenti (2015-06-18-761)⁸⁴.

Lo scopo delle norme sul benessere degli animali durante l'esposizione (2016-09-05 n.1035) è garantire un buon benessere e rispetto per gli animali che vengono mostrati davanti a un pubblico; a questo proposito è vietato stressare, spaventare, o ferire gli animali esposti. Per i crostacei decapodi nello specifico, gli ani-

mali non possono essere tirati fuori dall'acqua più a lungo di quanto sia ragionevole in base alla specie e alla temperatura dell'aria. Gli animali, tra cui i crostacei decapodi, devono poi essere tenuti in un ambiente che tuteli la loro libertà di movimento, di comportamento naturale e di riposo, protetti da rumori e dalle intemperie, e da ferite, infezioni e lesioni. Gli animali, tra cui i crostacei decapodi, devono anche essere maneggiati e spostati con cura e delicatezza, senza causare loro dolore e stress inutili.



⁸³ Forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr, del 05 settembre 2016, n.1035 (accessibile al link <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-09-05-1035>, ultimo accesso effettuato in data 8 maggio 2023).

⁸⁴ Forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr, del 18 giugno 2015, n. 761 (accessibile al link <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-18-761>, ultimo accesso effettuato in data 8 maggio 2023).

3.5 AUSTRALIA

3.5.1 GLI STATI E TERRITORI DELL'AUSTRALIA

In Australia non ci sono leggi nazionali che si applichino al benessere degli animali, tuttavia tutti i suoi Stati o territori prevedono regolamenti sul benessere animale nelle loro giurisdizioni, che risultano variare per Stato o Territorio. Gli Stati australiani infatti risultano essere completamente indipendenti a livello amministrativo dal Governo federale, ognuno con i suoi organi legislativi, mentre i territori sono del tutto dipendenti dal potere centrale del *Commonwealth of Australia*. L'Australia è divisa per un totale di sei Stati, tutti inter-

ni (non insulari), e dieci territori, tra interni ed esterni. In questo documento verranno considerati i sei Stati e due dei Territori, escludendo gli otto Territori minori e principalmente insulari. Gli Stati e Territori che verranno considerati sono: lo Stato dell'Australia Meridionale, lo Stato dell'Australia Occidentale, lo Stato del Nuovo Galles del Sud, lo Stato del Queensland, lo Stato della Tasmania, lo Stato del Victoria, il Territorio della Capitale Australiana e il Territorio dell'Australia del Nord.

3.5.2 LE LEGGI SUI DIRITTI DEGLI ANIMALI NEGLI STATI E TERRITORI PRINCIPALI

I crostacei risultano protetti o meno in uno Stato o Territorio, a seconda della definizione di 'animale' che si è data nella rispettiva giurisdizione. In alcune delle giurisdizioni principali come quelle dello Stato dell'Australia Meridionale, lo Stato del Queensland e lo Stato dell'Australia Occidentale, solo gli animali vertebrati sono inclusi nella definizione utile a

stabilire quali siano gli animali tutelati e i crostacei sono di conseguenza esclusi dalla definizione di 'animale'. In altre giurisdizioni però, come in quelle dello Stato del Nuovo Galles del Sud, lo Stato del Victoria, il Territorio della Capitale Australiana e il Territorio dell'Australia del Nord, la definizione di animali include anche i crostacei, nella maggior parte dei

casi in circostanze particolari (Tabella 3).

Nello Stato del Nuovo Galles del Sud, lo Stato del Victoria, il Territorio della Capitale Australiana e il Territorio dell'Australia del Nord le previsioni della legislazione per il benessere animale proteggono i crostacei da atti di crudeltà e assicurano che i crostacei non siano trattati in una maniera che infligga dolore irragionevolmente e non necessariamente. Nel caso specifico dello Stato del Nuovo Galles del Sud, lo Stato del Victoria e il Territorio della Capitale Australiana vi è l'obbligo per i commercianti di garantire ai crostacei adeguati cibo, acqua e riparo e di adottare nel caso di trasporto, misure che non ne provochino ferite, dolore e/o sofferenza. Nello Stato del Nuovo Galles del Sud, i commercianti non possono vendere crostacei che siano severamente feriti o malati, o in qualunque altro Stato nel quale sia considerato crudele venderli vivi.

In particolare, il commerciante deve fare in modo che l'ambiente dove siano tenuti i crostacei sia pulito e che misure igieniche adatte vengano osservate, proteggendo gli animali da persone, malattie, stress e ferite. I ristoratori devono fare in modo di evitare veloci cambi di temperature dell'acqua e non devono tenere insieme specie incompatibili tra loro.

In conclusione, i seguenti Stati o Territori non hanno previsioni a tutela dei crostacei: Australia Meridionale, Australia Occidentale e Tasmania. Victoria e Australia del Nord sono gli unici a includere tutti i crostacei decapodi (nel caso dell'Australia del Nord, tutti i crostacei) nella loro definizione di animale, mentre i rimanenti Queensland, Nuovo Galles del Sud e Capitale Australiana adottano specificazioni di dettaglio su quali tipi di crostacei decapodi debbano essere inclusi nel campo di applicazione della normativa.

Tabella 3. Quadro legislativo nei principali Stati e Territori australiani.

| STATO/ TERRITORIO | ATTO (ANNO) | DISPOSIZIONI GENERALI | LA DEFINIZIONE DI 'ANIMALE' INCLUDE I CROSTACEI (SÌ/NO) | DEFINIZIONE DI 'ANIMALE' APPLICATA AI CROSTACEI |
|---------------------------------------|--|---|--|---|
| Stato del Nuovo Galles del Sud | <i>Prevention of Cruelty to Animals Act</i> (1979) ⁸⁵ | Proibisce crudeltà verso gli animali e crea un 'duty of care', un dovere di diligenza, per i proprietari di animali. Queste protezioni coprono gli animali vertebrati e in casi particolari i crostacei. L'atto permette l'adozione di ulteriori regolamenti per diverse specie di animali. | Si | Include i crostacei ma solo quando «in un edificio o luogo (come ad esempio un ristorante) dove si prepara o offre del cibo per consumo dalla vendita nell'edificio o posto». |
| Territorio della Capitale Australiana | <i>Animal Welfare Act</i> (1992) ⁸⁶ | Proibisce la crudeltà verso gli animali, perpetrata attraverso condotte commissive od omissive. La legge è applicata agli animali vertebrati, ai cefalopodi e ai crostacei intesi per consumo umano. | Si | Include «i crostacei vivi intesi per consumo umano». |
| Stato del Victoria | <i>Prevention of Cruelty to Animals Act</i> (1986) ⁸⁷ | Proibisce la crudeltà verso tutti i vertebrati e i crostacei decapodi. | Si | La definizione di 'animale' include i crostacei decapodi, definiti come «crostacei decapodi adulti vivi; cioè astice, granchio, o aragosta». |
| Stato del Queensland | <i>Animal Care and Protection Act</i> (2001) ⁸⁸ | Proibisce azioni di crudeltà e crea un dovere di diligenza applicato a i vertebrati e a specifici cefalopodi e ai crostacei appartenenti alla classe Malacostraca. | Si | I membri di qualunque stadio di vita della classe Malacostraca (il regolamento dà come esempi granchi, aragoste, astici e gamberi) sono considerati animali. |
| Stato dell'Australia Meridionale | <i>Animal Welfare Act</i> (1985) ⁸⁹ | Proibisce di far del male ad animali in maniera «intenzionale, irragionevole o sconsigliata», creando un dovere di diligenza per i proprietari di animali. L'atto si applica agli animali vertebrati, ad eccezione dei pesci. | No | Per 'animali' si intendono solo i vertebrati, ad eccezione di esseri umani e pesci. |
| Territorio dell'Australia del Nord | <i>Animal Protection Act</i> (2018) ⁹⁰ | Proibisce il causare sofferenza non necessaria agli animali e crea un dovere di diligenza. L'atto non si rivolge specificatamente al benessere degli animali allevati. | Si | La definizione di 'animale' include tutti i crostacei. |
| Stato dell'Australia Occidentale | <i>Animal Welfare Act</i> (2002) ⁹¹ | Proibisce atti di crudeltà non necessari e far del male ad animali, incluso l'abbandono. La legge copre i vertebrati ad esclusione dei pesci. | No | 'Animale' significa: un vertebrato vivo o un invertebrato vivo di un tipo specifico, sotto il quale però i crostacei non sono menzionati. |
| Stato della Tasmania | <i>Animal Welfare Act</i> (1993) ⁹² | Proibisce di compiere qualsiasi azione che possa causare irragionevole e inutile dolore o sofferenza a un animale. Questo si applica a tutti gli animali vertebrati. La legge offre regole sul trasporto e il macello di diverse specie. | No | 'Animale' significa qualunque vertebrato vivo oltre un essere umano o qualunque altra creatura specificata per gli scopi o previsioni dell'Atto, sotto il quale però i crostacei non sono menzionati. |

⁸⁵ Stato del Nuovo Galles del Sud, *Prevention of Cruelty to Animals Act 1979* (accessibile al link <https://legislation.nsw.gov.au/view/whole/html/inforce/current/act-1979-200>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

⁸⁶ Territorio della Capitale Australiana, *Animal Welfare Act 1992* (accessibile al link <https://www.legislation.act.gov.au/View/a/1992-45/current/html/1992-45.html>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

⁸⁷ Stato della Victoria, *Prevention of Cruelty to Animals Act 1986* (accessibile al link <https://content.legislation.vic.gov.au/sites/default/files/2020-04/86-46aa096%20authorised.pdf>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

⁸⁸ Stato del Queensland, *Animal Care and Protection Act 2001* (accessibile al link <https://www.legislation.qld.gov.au/view/pdf/inforce/current/act-2001-064>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

⁸⁹ Stato dell'Australia Meridionale, *Animal Welfare Act 1985* (accessibile al link https://www.legislation.sa.gov.au/_legislation/lz/c/a/animal%20welfare%20act%201985/current/1985.106.auth.pdf, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

⁹⁰ Territorio dell'Australia del Nord, *Animal Protection Act 2018* (accessibile al link <https://legislation.nt.gov.au/en/Bills/Animal-Protection-Bill-2018-S-44?format=assented>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

⁹¹ Stato dell'Australia Occidentale, *Animal Welfare Act 2022* (accessibile al link [https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/prod/filestore.nsf/FileURL/mrdoc_45842.htm/\\$FILE/Animal%20Welfare%20Act%202002%20-%20%5B02-e0-00%5D.html?OpenElement](https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/prod/filestore.nsf/FileURL/mrdoc_45842.htm/$FILE/Animal%20Welfare%20Act%202002%20-%20%5B02-e0-00%5D.html?OpenElement), ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

⁹² Stato della Tasmania, *Animal Welfare Act 1993* (accessibile al link <https://www.legislation.tas.gov.au/view/whole/html/inforce/current/act-1993-063>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

3.5.3 IL CASO GIUDIZIARIO DI SYDNEY

Nel 2017 il popolare negozio di pesce Nicholas Seafood, a Sydney, nello Stato del Nuovo Galles del Sud, fu condannato per crudeltà verso animali per il trattamento riservato ad alcuni astici⁹³. Si tratta del primo caso giudiziario noto che abbia visto la condanna da parte dello Stato con riferimento al commercio di crostacei. La condanna risulta da un'ispezione dalla *Royal Society for the Prevention of Animals* del Nuovo Galles (RSPCA NSW), dopo la ricezione di un video che mostrava un lavoratore che macellava un astice mentre ancora vivo (l'animale è stato ripreso mentre si muoveva vigorosamente dopo che l'addome gli era stato re-

ciso), senza nessun tentativo di stordire l'animale prima dell'operazione, dunque in violazione del *Prevention of Cruelty to Animals Act* in vigore nel Nuovo Galles del Sud. La condanna risultò in una multa per Nicholas Seafood, ma il negozio decise di portare la vicenda in tribunale. Il procedimento si concluse con una condanna per atto di crudeltà verso gli animali e una multa di 1.500 dollari australiani, all'incirca €930. L'impresa ha annunciato che il suo staff è ora stato istruito propriamente nell'uccisione di astici in una maniera considerata "umana" che si allinea con le linee guida del governo.



⁹³ Animal Legal Defense Fund, *Sydney Seafood Store Convicted of Animal Cruelty for Inhumane Treatment of Lobsters*, 2017 (accessibile al link <https://aldf.org/article/sydney-seafood-store-convicted-of-animal-cruelty-for-inhumane-treatment-of-lobsters/>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

3.6 NUOVA ZELANDA

3.6.1 IL NEW ZEALAND ANIMAL WELFARE ACT 1999

In Nuova Zelanda, l'*Animal Welfare Act* del 1999 è l'atto che disciplina gli standard di benessere, cura e mantenimento degli animali nel Paese secondo i *Codes of Welfare* e le regole disposte dall'atto, a cui appartengono diversi codici per il trattamento di diversi gruppi di animali, tra cui ovini, equini, bovini, suini, con specifiche regole per il loro trasporto. Non rispettare queste regole può risultare in multe e condanne⁹⁴.

Il *Ministry of Primary Industries* (MPI), il dipartimento dei servizi pubblici della Nuova Zelanda incaricato di supervisionare, gestire e regolamentare i settori dell'agricoltura, della pesca, dell'alimentazione, del benessere degli animali, della biosicurezza

e della silvicoltura delle industrie primarie del Paese, lavora nella matrice legislativa creata dall'*Animal Welfare Act* del 1999, il quale contiene disposizioni che vanno oltre il solo prevenire crudeltà, come il dovere delle persone che si occupano di animali di provvedere al loro bisogni. Nel maggio del 2015, l'atto legislativo fu modificato, aumentandone la chiarezza, trasparenza ed esecutività⁹⁵. Il *New Zealand Welfare Act* consente al dipartimento di elaborare regolamenti per indirizzare meglio i reati di medio-basso profilo. Prevede, inoltre, nuovi strumenti di applicazione che consentono agli ispettori del benessere degli animali di prevenire o mitigare in modo proattivo i problemi relativi al benessere degli animali.

⁹⁴ AHDB, *Animal Welfare in New Zealand*, 2022 (accessibile al link <https://ahdb.org.uk/trade-and-policy/new-zealand-animal-welfare>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

⁹⁵ New Zealand Ministry of Primary Industries, *Animal Welfare Overview* (accessibile al link <https://www.mpi.govt.nz/animals/animal-welfare/animal-welfare-overview/>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

3.6.2 LE ANIMAL WELFARE (CARE AND PROCEDURES) REGULATIONS 2018

Le *Animal Welfare (Care and Procedures) Regulations* del 2018⁹⁶ disciplinano un vasto insieme di pratiche che vedono coinvolti animali in diverse situazioni, come la cura degli animali di allevamento e degli animali da compagnia, il trasporto di bestiame e le procedure chirurgiche praticate sugli animali. Queste regole, inoltre, dispongono un migliore controllo su crimini di lieve e media entità e rendono più chiaro chi possa eseguire operazioni chirurgiche sugli animali

e come eseguirle. Se il benessere di un animale viene severamente compromesso, vengono applicate pene disposte dall'*Animal Welfare Act* del 1999. Queste regole coprono i seguenti gruppi di animali: bovini, equini, suini, ovini, cervi, lama e alpaca, pollame e, infine, alcuni gruppi di crostacei decapodi.

3.6.3 REGOLE SUI CROSTACEI

Le regole sul trattamento di alcuni gruppi di crostacei sono contenute nell'*Animal Welfare (Care and Procedures) Regulations* del 2018⁹⁷.

Le regole si applicano a granchi, astici, aragoste e *koura*, un genere di gamberi di acqua dolce nativi della Nuova Zelanda. Si richiede che prima dell'uccisione questi gruppi di crostacei siano storditi, quando catturati o allevati per scopi commerciali, così da garantire che restino in-

coscienti. Tale clausola non si applica a quelle catture che si verifichino in ambienti naturali per finalità diverse da quelle della commercializzazione, in condizioni nelle quali sia opportuno garantirne l'immediata uccisione. Chiunque non rispetti queste regole può essere multato fino a \$5.000 (all'incirca €2.900) se un individuo o fino a \$25.000 (all'incirca €14.400) se una azienda o corporazione.

⁹⁶ New Zealand Ministry of Primary Industries, *Guide to the Animal Welfare (Care and Procedures) Regulations* (accessibile al link <https://www.mpi.govt.nz/animals/animal-welfare/regulations/guide-to-the-animal-welfare-care-and-procedures-regulations/>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

⁹⁷ *Animal Welfare (Care and Procedures) Regulations 2018*, LI 2018/50 (accessibile al link <https://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2018/0050/latest/whole.html#LMS22832>, ultimo accesso effettuato in data 11 maggio 2023).

Il Ministry of Primary Industries dispone ulteriori informazioni sotto forma di un comodo documento online sulle procedure adeguate di stordimento e uccisione di questi gruppi di crostacei⁹⁸. «Gli astici, aragoste, granchi e *kōura*», dice il documento, «sono protetti dall'*Animal Welfare Act 1999* e non devono essere esposti a dolore e stress non necessario e devono essere uccisi in maniera umana». Il modo umano di uccidere questi animali è, secondo il documento, rendere gli animali incoscienti e assicurarsi che rimangano tali fino alla morte, senza dolore, sofferenza o stress, oppure ucciderli immediatamente dopo la cattura. Si riconosce il fatto che questi animali abbiano diversi centri cerebrali e che questi debbano essere distrutti tutti il più velocemente possibile per assicurarsi la morte dell'animale con una minore sofferenza. Le tre modalità di stordimento accettate dal documento sono lo stordimento elettrico, considerato la migliore delle alternative, il congelamento in acqua con ghiaccio a -1°C (tre litri di ghiaccio per ogni litro di acqua, con 35 grammi di sale per litro di acqua per spe-

cie marine) o in aria a 4°C e l'uso di un appropriato agente anestetico. Queste tre modalità di stordimento sono obbligatorie da eseguire prima dell'uccisione dell'animale. Se non si dispone di strumenti o materiale per stordire l'animale, due metodi di uccisione meccanica sono permessi, a seconda dall'animale oggetto della procedura (Figura 3). Gli astici, aragoste e gamberi d'acqua dolce, i quali posseggono tredici centri cerebrali lungo la linea ventrale, devono essere uccisi tramite un taglio lungo la metà del loro corpo (*complete splitting*). I granchi, i quali hanno due centri cerebrali, devono essere uccisi tramite la recisione con oggetto appuntito come un coltello dei due centri in maniera rapida (*double spiking*).

⁹⁸ New Zealand Ministry of Primary Industries, *Animal Welfare Regulations: Crustaceans* (accessibile al link <https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/41689-200818-Crustaceans-pamphlet-web-version-all-boxes-same-way.pdf>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).


A seguito di una contestazione avanzata ad agosto 2021 da parte della New Zealand Animal Law Association riguardo il congelamento come forma di stordimento prevista nella sezione «Codice di Benessere: Ma-

cellazione Commerciale» dell'*Animal Welfare Act* del 29 luglio 2020, il codice fu cambiato, e il congelamento eliminato dai metodi accettati come umani per stordire crostacei decapodi⁹⁹.


Figura 3. Linee guida per la corretta uccisione di astici, aragoste e gamberi d'acqua dolce ('cray', a sinistra) e granchi ('crab', a destra) come riportato dal Ministry of Primary Industries della Nuova Zelanda

Cut the Cray

Nerve centre location




Cutting line




Swiftly split lengthwise, or swiftly split as much of the body as possible then remove tail

Stab the Crab

Nerve centre location



Stabbing points



Stab swiftly to both points as shown above

⁹⁹ *Complaint about the Code of Welfare: Commercial Slaughter*, issued under the Animal Welfare Act 1999 (accessibile al link <https://selectcommittees.parliament.nz/v/5/b9ba4332-f209-4bd0-9022-627341d9a3a2>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

• 4. Conclusioni

L'Animal Protection Index¹⁰⁰ è un sistema di voto internazionale sviluppato dalla World Animal Protection in collaborazione con diverse ONG, accademici, veterinari e personale dei rispettivi governi. Il sistema dà un voto, da A (il più alto) fino a G (il più basso), alla condizione generale di 50 paesi in termini di: leggi e policy che proteggono gli animali, il riconoscimento della senzienza degli animali e la proibizione del sofferenza degli animali, la presenza di leggi che tutelino il benessere degli animali, la presenza di corpi governativi che supportino la tutela legislativa degli animali e il supporto per standard di benessere animale internazionali. I seguenti sono i voti dati ai paesi esaminati in questo documento¹⁰¹:

B: Austria, Svizzera, Regno Unito, Nuova Zelanda; D: Italia, Australia; per Norvegia il voto non è stato espresso.

Dei paesi analizzati, come riportato dall'*Animal Protection Index*, Svizzera e Nuova Zelanda si configurano come quelli con le norme più stringenti a

tutela dei crostacei decapodi. Questi due paesi posseggono norme precise per minimizzare la sofferenza di questi animali nelle differenti fasi di produzione. Per quanto riguarda l'Austria e la Norvegia, nonostante vi siano diversi regolamenti che menzionano i crostacei decapodi, questi si limitano a elencare regole per minimizzare la morte o ferimento degli animali, nella maggior parte dei casi senza specifiche previsioni pratiche e precise per la loro tutela. Queste regole risultano essere infatti molto generali, di difficile applicazione e non indirizzano le varie fasi di produzione di questi animali. Nonostante il Regno Unito abbia effettivamente ed esplicitamente dichiarato la senzienza di questi animali, gli stessi non godono di alcuna tutela a livello pratico nelle diverse fasi di produzione. In Italia la situazione a livello normativo risulta frammentaria e confusionaria. Si delinea, infatti, un impianto regolamentare totalmente inadeguato a garantire un uniforme grado di tutela per i crostacei decapodi, nonostante la scienza abbia da

¹⁰⁰ Animal Protection Index, *About the Animal Protection Index (API)* (accessibile al link <https://api.worldanimalprotection.org/about>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

¹⁰¹ Animal Protection Index, *Indicators* (accessibile al link <https://api.worldanimalprotection.org/indicators>, ultimo accesso effettuato in data 17 maggio 2023).

tempo dimostrato la loro qualità di esseri senzienti e la Suprema Corte di Cassazione abbia confermato la configurabilità del reato di cui all'articolo 727 c.p. comma 2 in caso di detenzione di questi animali in condizioni incompatibili con la loro natura. D'altronde, la tutela offerta dal codice penale – che pure resta l'unica attualmente perseguibile in presenza di violazioni del principio di diritto di cui sopra – presenta inutili complicazioni e lungaggini, palesemente incompatibili con l'esigenza di prevenire violazioni diffuse del benessere di questi animali.

L'analisi delle norme riguardanti la tutela dei crostacei decapodi in diversi paesi ha permesso di esporre come, specialmente nel caso di Svizzera e Nuova Zelanda, norme che si

applicano alla riduzione della sofferenza di questi animali nelle varie fasi di produzione siano formulabili e di possibile applicazione. L'Unione europea, compresa l'Italia, dovrebbe tener conto dei più recenti studi scientifici riguardanti la senienza di questi animali e agire per minimizzare la loro sofferenza con norme adatte, prendendo come esempio i paesi che già le hanno adottate e che tutt'oggi le fanno rispettare. Il Legislatore italiano è chiamato ad agire con urgenza, per colmare una grave lacuna normativa alla quale deve porre immediato rimedio, in ragione della responsabilità che gli compete a norma del novellato articolo 9 della Costituzione. Solo così questi animali potranno godere della protezione cui hanno diritto.





● Riferimenti normativi e regolamentari

AUSTRALIA

Stato dell'Australia Meridionale, Anima Welfare Act 1985, accessibile al link https://www.legislation.sa.gov.au/_legislation/lz/c/a/animal%20welfare%20act%201985/current/1985.106.auth.pdf

Stato dell'Australia Occidentale, Anima Welfare Act 2022, accessibile al link [https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/prod/filestore.nsf/FileURL/mrdoc_45842.htm/\\$FILE/Animal%20Welfare%20Act%202002%20-%20%5B02-e0-00%5D.html?OpenElement](https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/prod/filestore.nsf/FileURL/mrdoc_45842.htm/$FILE/Animal%20Welfare%20Act%202002%20-%20%5B02-e0-00%5D.html?OpenElement)

Stato del Nuovo Galles del Sud, Prevention of Cruelty to Animals Act 1979, accessibile al link <https://legislation.nsw.gov.au/view/whole/html/inforce/current/act-1979-200>

Stato del Queensland, Animal Care and Protection Act 2001, accessibile al link <https://www.legislation.qld.gov.au/view/pdf/inforce/current/act-2001-064>

Stato della Tasmania, Animal Welfare Act 1993, accessibile al link <https://www.legislation.tas.gov.au/view/whole/html/inforce/current/act-1993-063>

Stato della Victoria, Prevention of Cruelty to Animals Act 1986, accessibile al link <https://content.legislation.vic.gov.au/sites/default/files/2020-04/86-46aa096%20authorised.pdf>

Territorio dell'Australia del Nord, Animal Protection Act 2018, accessibile al link <https://legislation.nt.gov.au/en/Bills/Animal-Protection-Bill-2018-S-44?format=assented>

Territorio della Capitale Australiana, Animal Welfare Act 1992, accessibile al link <https://www.legislation.act.gov.au/View/a/1992-45/current/html/1992-45.html>

AUSTRIA

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, art 285a, accessibile al link <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622>

Bundesgesetz über den Schutz der Tiere, BGB1. I Nr. 118/2004, accessibile al link https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/ErV/ERV_2004_1_118/ERV_2004_1_118.html

Bundesverfassungsgesetz über die Nachhaltigkeit, den Tierschutz, den umfassenden Umweltschutz, die Sicherstellung der Wasser- und Lebensmittelversorgung und die Forschung, Prä- ambel, § 2., BGBl. I Nr. 111/2013, accessibile al link <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008504&ShowPrintPreview=True>

Bundesgesetz über den Transport von Tieren und damit zusammenhängenden Vorgänge, BGBl. I Nr. 54/2007, accessibile al link <https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2007/54>

Bundes-Verfassungsgesetz, B-VG, accessibile al link https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/ErV/ERV_1930_1/ERV_1930_1.html

Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit über den Schutz von Tieren bei der Schlachtung oder Tötung (Tierschutz-Schlachtverordnung), BGBl. II Nr. 312/2015, accessibile al link <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009315>

Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit über den Schutz von Tieren bei der Schlachtung oder Tötung (Tierschutz- Schlachtverordnung), BGBl. II Nr. 312/2015, accessibile al link <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009315>

ITALIA

Comune di Bologna, Regolamento di tutela della fauna urbana, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 17 aprile 2009, accessibile al link https://www.comune.bologna.it/myportal/C_A944/api/content/download?id=610b997346970000584a6b0b

Comune di Ferrara, Regolamento comunale sulla tutela degli animali, modificato con delibera del Consiglio Comunale P.G. n. 22394/17 del 27/03/2017, accessibile al link <https://www.comune.fe.it/it/b/38260/regolamento-comunale-sulla-tutela-degli-animali>

Comune di Maranello, Regolamento comunale per il benessere e la tutela degli animali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale dell'8 febbraio 2022, accessibile al link <https://www.comune.maranello.mo.it/news/regolamento-per-il-benessere-degli-animali>

Comune di Modena, Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.1 del 10 gennaio 2011, accessibile al link <https://www.comune.modena.it/documenti-e-dati/atti-normativi/regolamenti/regolamenti-ambientali/regolamento-per-il-benessere-e-la-tutela-degli-animali>

Comune di Montechiarugolo, Regolamento a tutela del benessere animale, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 91/2021 in data 21 dicembre 2021, accessibile al link https://www.comune.montechiarugolo.pr.it/upload/montechiarugolo_ecm10/documentiallegati/Regolamentobenessereanimalecopia_13660_31277.pdf

Comune di Parma, Regolamento per il benessere e la tutela degli animali, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 99/2020 in data 29 dicembre 2020, accessibile al link <https://www.comune.parma.it/qualita/it-IT/regolamenti/REGOLAMENTO-PER-IL-BENESSERE-E-LA-TUTELA-DEGLI-ANIMALI-1.aspx>

Comune di Piacenza, Regolamento comunale per il benessere e la tutela degli animali da compagnia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13 luglio 2020, accessibile al link https://www.comune.piacenza.it/documenti-e-dati/normative/regolamenti/convivenza-civile/regolamento-per-il-benessere-degli-animali-da-compagnia/regolamento-benessere-e-tutela-degli-animali-da-compagnia.pdf/@@download/file_principale

Comune di Ravenna, Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.72253/82 del 7 aprile 2016, accessibile al link http://trasparenzaealbo.comune.ra.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/3237?p_p_state=pop_up

Comune di Reggio Emilia, Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 32 del 05 marzo 2004, consultato online al link <https://www.comune.re.it/documenti-e-dati/atti-normativi/regolamenti/regolamento-per-la-tutela-ed-il-benessere-degli-animali>

Comune di Rimini, Regolamento comunale sulla tutela degli animali d'affezione, approvato con delibera del Consiglio comunale n.119 del 22 settembre 2005, accessibile al link <https://www.comune.rimini.it/documenti/atti-normativi/regolamenti/regolamento-sulla-tutela-degli-animali-daffezione>

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, accessibile al link <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/10/30/00A13719/sg>

Legge 5 giugno 2003 n°131, accessibile al link <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/06/10/003G0148/sg>

Legge Regionale dell'Emilia Romagna 17 febbraio 2005 n. 5, Norme a tutela del benessere animale, accessibile al link <https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2005:5#:~:t>

Regione Lombardia, Deliberazione della Giunta Regionale n° X/6196, Allegato C, Indicazioni operative per la gestione sanitaria della filiera ittica in Regione Lombardia, accessibile al link https://www.ats-bg.it/documents/30959/55685/All.CLineeguidaigienedeiprodottidellapescaLombardia_784_27918.pdf/8dd3a773-6ef5-a83c-4d65-8f26840d3b93

Regione Lombardia, Deliberazione della Giunta Regionale n° X/6196, Determinazione in ordine alla gestione sanitaria della filiera ittica in Regione Lombardia, accessibile al link https://www.ats-bg.it/documents/30959/55685/DELIBERAZIONEN6196_08FEBBRAIO2017_784_27919.pdf/c5c93c63-23af-53ed-c708-dde45d1abf01

Regolamento benessere animale dell'Unione Terre di Castelli approvato con delibera di Consiglio dell'Unione Terre di Castelli n. 54 del 04 ottobre 2021, accessibile al link <https://www.unione.terredicastelli.mo.it/allegati/9327/Regolamento%20Benessere%20Animale%20%20Unione%20Terre%20di%20Castelli.pdf>

REGNO UNITO

Animal Welfare Act 2006, accessibile al link <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/45>

Animal Health and Welfare (Scotland) Act 2006, accessibile al link <https://www.legislation.gov.uk/asp/2006/11/contents>

Animal Welfare Sentience Act, 2022, accessibile al link <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2022/22/enacted>

Animal Welfare (Sentencing and Recognition of Sentience) Draft Bill, accessibile al link https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/666576/draft-animal-welfare-bill-171212.pdf

The Welfare of Animals at the Time of Killing (England) Regulations 2015, accessibile al link <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/1782/contents/made>

The Welfare of Farmed Animals (England) Regulations 2007, accessibile al link <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/2078/regulation/2/made>

The Welfare of Animals (Transport) (England) Order 2006, accessibile al link <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/3260/contents/made>

Welfare of Animals Act (Northern Ireland) 2011, accessibile al link <https://www.legislation.gov.uk/nia/2011/16/contents>

SVIZZERA

Costituzione federale della Confederazione Svizzera, accessibile al link <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/it>

Legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991, accessibile al link https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/2259_2259_2259/it

Legge federale sulla protezione degli animali del 9 marzo 1978, accessibile al link https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1978/1_662_650_643/it

Legge federale sulla protezione degli animali del 16 dicembre 2005, accessibile al link <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/414/it>

Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni del 16 dicembre 2016, accessibile al link <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/66/it>

Ordinanza sulla protezione degli animali del 3 aprile 2008, accessibile al link <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/416/it>

Ufficio Federale della Sicurezza Alimentare e di Veterinaria, Informazioni tecniche - Protezione degli animali, N. 4.4 Detenzione di decapodi a fini gastronomici, accessibile al link <https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/heim-und-wildtierhaltung/fi4-4-haelterung-panzerkrebse.pdf.download.pdf/Informazioni%20tecniche%20n.%204.4%20-%20Detenzione%20di%20decapodi%20a%20fini%20gastronomici.pdf>

Ufficio Federale della Sicurezza Alimentare e di Veterinaria, Informazioni tecniche - Protezione degli animali n. 16.8, Uccisione corretta di decapodi, accessibile al link <https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/heim-und-wildtierhaltung/fi-panzerkrebse-toeten.pdf.download.pdf/1%20Fachinformation%2016.8%20-%20Panzerkrebse%20fachgerecht%20t%C3%B6ten.pdf>

NORVEGIA

Lov om dyrevelferd, LOV 2009-06-19-97, accessibile al link <https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/animal-welfare-act/id571188/#:~:text=The%20intention%20of%20this%20Act,welfare%20and%20respect%20for%20animals.&text=The%20Act%20applies%20to%20conditions.squid%2C%20octopi%20and%20honey%20bees>

Forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr, del 05 settembre 2016, n.1035, accessibile al link <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-09-05-1035>

Forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr, del 18 giugno 2015, n. 761 accessibile e al link <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-18-761>

NUOVA ZELANDA

Animal Welfare (Care and Procedures) Regulations 2018, LI 2018/50, accessibile al link <https://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2018/0050/latest/whole.html#LMS22832>


UNIONE EUROPEA

Direttiva (CE) 98/58, del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali in allevamento, accessibile al link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01998L0058-20191214&qid=1694691126260>

Regolamento (UE) 1169/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, accessibile al link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20180101>

Regolamento (CE) 1/2005, del Consiglio, del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, accessibile al link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R0001-20191214>

REPORT • settembre 2023



• DALLA PARTE DEI •
CROSTACEI